

DIREZIONE EDITORIALI
SETTORE SVILUPPO E RAPPORT
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 23

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 giugno 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 250. Sentenza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 369, 295 e 187 del 1990, 21/1989, 1130, 964 e 331 del 1988 e 217/1987) - Tecnici laureati - Riconoscimento per la progressione in carriera del servizio prestato dai contrattisti anteriormente all'immissione in ruolo - Elusione della normativa statale sul «blocco delle assunzioni» - Richiamo alla sentenza della Corte n. 407/1989 - Non fondatezza - Compromissione della posizione dei soggetti nel frattempo assunti a seguito di regolare concorso pubblico - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992, art. 1, primo comma; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma, e 119)

Pag. 7

N. 251. Sentenza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro - Emigrazione - Regione Liguria - Istituzione della consulta regionale per l'emigrazione - Assegnazione di contributi regionali a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituite all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati liguri - Insussistenza di una incisione della sfera dei rapporti internazionali riservati allo Stato - Non fondatezza.

[Legge regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, artt. 2, lett. e), 3, terzo comma, e 4]

» 10

N. 252. Ordinanza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale statale ultrasessantacinquenne invalido civile - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età - Questione già decisa (sentenze nn. 461/1989, 440 e 490 del 1991) - Discrezionalità legislativa - Razionalità della deroga - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 14

N. 253. Ordinanza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Ufficiali - Avanzamento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento di complemento e degli ufficiali in servizio permanente effettivo nell'Esercito - Limitazioni per i primi - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Permanenza di una distinzione dei ruoli e una diversificazione dei rispettivi obblighi - Razionalità di una disomogeneità di stato giuridico - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 dicembre 1990, n. 404, art. 12, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 15

N. 254. Ordinanza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato - Convalida dell'arresto - Obbligo di scelta tra la richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena oppure la richiesta di un termine a difesa - Successivo dibattimento - Prevista sospensione - Erroneità del presupposto interpretativo del giudice *a quo* - Facoltà e non obbligo del giudicabile - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 566, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 17

N. 255. Ordinanza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

INVIM - Sottoposizione a privilegio in favore del fisco, del bene venduto in caso di mancato assolvimento del pagamento INVIM da parte dell'alienante - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 587/1987) - Privilegio speciale immobiliare accordato dalla legge in considerazione della causa del credito - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24 e 53)

» 19

N. 256. Ordinanza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Sicilia - Scarichi di impianti industriali - Materia disciplinata da legge statale - Tutela penale - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 167/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, 116 e 117)

» 20

N. 257. Ordinanza 24-27 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Impugnabilità del decreto di archiviazione - Notifica alla persona offesa - Omissione - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 353/1991) - Sussistenza del rimedio processuale in grado di tutelare il diritto della persona offesa dal reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del c.p.p. - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 22

ATTI DI PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 maggio 1993 (del presidente della regione Sicilia).

Tributi in genere - Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito della imposta sul patrimonio netto dell'impresa - Previsione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per le operazioni eseguite nel territorio della regione Sicilia dell'obbligo delle aziende di credito di: a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60 per cento dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone; b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese-società di persone - Invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione, trattandosi di nuova entrata tributaria riscossa nel territorio della regione e mancando nella legge (d.l. n. 394/1992 convertito in legge n. 461/1992), su cui il provvedimento impugnato si basa, una esplicita riserva del relativo gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato.

(Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 17 dicembre 1992).

(Statuto regione Sicilia, art. 36)

Pag. 25

N. 245. Ordinanza del tribunale di Alessandria del 7 aprile 1993.

Fallimento e procedure concorsuali - Intervenuta dichiarazione di fallimento - Procedura dell'apposizione dei sigilli - Obbligatorietà anche ove tale procedura risulti superflua per la inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito - Irragionevole contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 84).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97)

Pag. 27

N. 246. Ordinanza della Corte di cassazione del 27 ottobre 1992.

Lavoro (controversie in materia di) - Dipendenti da enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio Rivalutazione monetaria - Esclusione - Discriminazione rispetto ad altri crediti previdenziali - Insufficiente garanzia previdenziale - Richiamo ai principi della sentenza n. 156/1991 - Questione già sottoposta all'esame della Corte e restituita al giudice a quo con l'ordinanza n. 218/1992 per il riesame della rilevanza per *ius superveniens* e riproposta da quest'ultimo sul presupposto della permanente rilevanza.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 28

N. 247. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Trento del 29 gennaio 1993.

Adozione - Dichiarazione dello stato di adottabilità - Procedura - Figlio legittimo di madre che ha dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita per evitare al proprio figlio l'inserimento in una famiglia inidonea alla sua educazione - Obbligo per il tribunale di effettuare, con ogni mezzo, la ricerca della paternità anche contro la volontà della madre - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai figli naturali, per i quali, a parità di contenuto dell'atto di nascita (recante la dichiarazione che la donna non intende essere nominata) la ricerca della paternità non è obbligatoria - Lamentato contrasto con i principi che impongono al legislatore di garantire la riservatezza della donna al fine di tutelare la vita e la maternità.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3 e 31)

31

N. 248. Ordinanza del pretore di Venezia del 7 marzo 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42)

» 34

N. 249. Ordinanza del pretore di Venezia del 1^o marzo 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42)

» 36

N. 250. Ordinanza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Spoleto del 14 aprile 1993.

Procedimento civile - Processo di esecuzione - Mancata comparizione delle parti all'udienza - Obbligo per il giudice di fissare altra udienza per poi dichiarare l'estinzione del processo - Inapplicabilità di tale disciplina nel caso in cui la parte compare all'udienza ma solo per chiedere rinvio senza allegare giusti motivi - Lamentata disparità di trattamento (data la ritenuta sostanziale identità delle situazioni) con ulteriore lesione dei doveri di solidarietà sociale.

(C.P.C., art. 631, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3 cpv.)

» 36

N. 251. Ordinanza del pretore di Genova del 3 febbraio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria o per i motivi di cui agli artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978 - Irragionevole compressione del diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 42, secondo comma)

Pag. 38

N. 252. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 dicembre 1992.

Sanità pubblica - Servizi ospedalieri di analisi e virologia - Previsione che possano essere addetti a tali servizi gli assistenti medici - Violazione del principio dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni, sotto il profilo dell'inadeguatezza dell'esame sostenuto dai laureati in medicina e chirurgia rispetto ad attività professionale rientrante prevalentemente nell'ambito del corso di laurea in chimica e scienze biologiche - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 26 e 29 del 1990, 202/1987, 127/1985, 174 e 175 del 1980.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, artt. 16 e 23).

(Cost., artt. 33, quinto comma, e 97)

» 41

N. 253. Ordinanza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Ivrea del 16 marzo 1993.

Credito fondiario - Espropriazione immobiliare a carico di immobili ipotecati - Onere per i successori del debitore di notificare il titolo di acquisto all'istituto di credito procedente - Inadempimento del suddetto onere - Conseguenze: svolgimento del processo di esecuzione nei soli confronti del debitore iscritto - Mancata previsione: 1) dell'obbligo di dare avviso dell'espropriazione agli aventi causa del mutuatario originario; 2) della possibilità per gli aventi causa intervenuti nella procedura di chiedere la liberazione degli immobili dalla ipoteca; 3) della possibilità per il giudice di ordinare all'istituto procedente il deposito di uno schema di frazionamento del mutuo - Lamentato contrasto con il diritto di difesa.

(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24, secondo comma)

» 46

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 250

Sentenza 24-27 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 369, 295 e 187 del 1990, 21/1989, 1130, 964 e 331 del 1988 e 217/1987) - Tecnici laureati - Riconoscimento per la progressione in carriera del servizio prestato dai contrattisti anteriormente all'immissione in ruolo - Elusione della normativa statale sul «blocco delle assunzioni» - Richiamo alla sentenza della Corte n. 407/1989 - Non fondatezza - Compromissione della posizione dei soggetti nel frattempo assunti a seguito di regolare concorso pubblico - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992, art. 1, primo comma; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma, e 119).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale avente per oggetto: «Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 2 gennaio 1993, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992, recante norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine.

Per quanto attiene alla presunta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il ricorrente osserva che i venti tecnici di cui ora si prevede l'immissione in ruolo erano stati assunti, con contratto a tempo determinato, per la realizzazione di un programma di opere irrigue previsto e finanziato dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 24. Le

prove contemplate dal bando per l'assunzione a contratto di tali tecnici si ricollegano alle predette finalità, contingenti e specifiche, essendo riservati i compiti generali dell'Ente ai tecnici del ruolo ingegneristico. I contrattisti, per effetto della normativa denunciata, sarebbero poi inseriti in ruolo con la qualifica di ingegneri superiori o di sezione (livello VIII) e con anzianità decorrente dalla data di prima immissione in servizio, con ulteriore lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Le norme impugnate peccherebbero comunque di «anodinità sostanziale»: se i venti contrattisti — afferma il ricorrente — saranno tutti inquadrati nella carriera direttiva, verrà meno l'utilità del concorso pubblico nel frattempo bandito, e ancora *in itinere*, per posti del ruolo ingegneristico. In caso contrario, essi saranno redistribuiti tra le due fasce (dirigenziale e direttiva) senza alcun esplicito criterio.

Da queste circostanze il Commissario dello Stato deduce che il legislatore regionale non ha tenuto conto delle effettive esigenze operative dell'Ente e dell'attuale consistenza della pianta organica. L'assunzione definitiva in ruolo avverrebbe inoltre dopo la scadenza dei contratti, con decorrenza 1° luglio 1993, e cioè in un periodo in cui le amministrazioni non possono assumere personale: la legge impugnata elude, quindi, il divieto posto dalla normativa statale, con conseguente violazione anche del principio posto dall'art. 119 della Costituzione, che impone il coordinamento della politica finanziaria locale con quella nazionale.

Si denuncia, infine, la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto non sarebbero indicati i mezzi con i quali far fronte al mantenimento in servizio dei tecnici oltre il 30 giugno 1993.

2. — Si è costituita la Regione siciliana, sostenendo l'infondatezza del ricorso sotto tutti i profili denunciati.

Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione: grazie all'immissione in ruolo dei tecnici, l'Ente potrà infatti fronteggiare l'attuale grave carenza di personale, che ne compromette il funzionamento.

Anche qualora si dovessero immettere in ruolo, oltre ai venti tecnici laureati, i vincitori del concorso pubblico bandito nel 1988 per undici posti del ruolo ingegneristico, tuttora in fase di svolgimento, sarebbero ricoperti trentasette dei trentotto posti dell'organico. L'immissione nel ruolo ingegneristico dei tecnici laureati costituisce dunque, sotto il profilo oggettivo, una deroga razionale e non arbitraria alla regola del pubblico concorso.

Sotto il profilo soggettivo, la deroga è ugualmente giustificata, dal momento che il personale in questione è stato inizialmente assunto, con contratto a termine, a seguito di un regolare concorso pubblico (si richiedeva la laurea in ingegneria, l'abilitazione all'esercizio professionale, l'iscrizione all'albo e, infine, il superamento di prove concorsuali particolarmente rigorose, che non risultano affatto circoscritte all'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 24 del 1986). Tale personale ha svolto, poi, compiti importanti in seno all'Ente, acquisendo un'esperienza che sarebbe irrazionale non utilizzare, ed è in grado di assicurare la continuità dei servizi tecnici nel settore delle infrastrutture irrigue.

In ogni caso, il legislatore regionale, nell'esercizio ragionevole della sua discrezionalità, ha ritenuto che le prove concorsuali già superate siano state tali da consentire la verifica delle attitudini e competenze necessarie per l'adempimento dei compiti d'istituto (si cita al riguardo la sentenza di questa Corte n. 81 del 1983). Del pari, è riconducibile alla discrezionalità la scelta di attribuire ai tecnici, una volta immessi in ruolo, un'anzianità di carriera risalente al momento della prima assunzione.

La difesa della Regione osserva, inoltre, che è privo di consistenza il rilievo del ricorrente circa la supposta immissione in ruolo dei tecnici con la qualifica di ingegneri superiori o di sezione (livello VIII), non contenendo la legge impugnata simile previsione. Così come del tutto estranea alla disciplina legislativa è il rilievo secondo cui i venti soggetti saranno distribuiti in modo arbitrario tra le due fasce (dirigenziale e direttiva) senza alcun criterio: la legge autorizza soltanto l'immissione in ruolo dei contrattisti, e sarà poi l'Ente, nella sua autonomia, a disporre di conseguenza.

La Regione ritiene altresì infondate le censure mosse con riguardo agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione: sia perché specifiche norme legislative possono derogare al «blocco delle assunzioni», sia perché si tratta di coprire posti previsti in organico con la dotazione di bilancio dell'Ente, assicurata dagli stanziamenti disposti annualmente dalla Regione.

3. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione siciliana ricorda come per l'assunzione dei venti tecnici, con contratto a termine, l'Ente abbia seguito la procedura del pubblico concorso, anziché quella celere e semplificata autorizzata dall'art. 28 della legge regionale n. 21 del 1965: tale decisione sottendeva la convinzione di poter immettere in ruolo i venti tecnici allo spirare del contratto triennale; e, non a caso, l'Ente ha successivamente bandito un concorso per soli 11 posti nei ruoli di ingegnere per la copertura dei 31 posti allora vacanti, oggi ulteriormente cresciuti a 33.

La difesa della Regione osserva, infine, come sia del tutto fuori luogo il riferimento all'art. 119 della Costituzione, evocato dal Commissario dello Stato per censurare l'immissione in ruolo dei tecnici in violazione del blocco delle assunzioni: la Regione, nel quadro delle proprie risorse, ha esercitato la sua competenza legislativa sulla base di valutazioni che sono espressione del suo ambito di autonomia.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992, che reca norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte si scinde in due distinti profili.

Il ricorrente denuncia, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale dell'immissione in ruolo dei tecnici laureati che hanno superato la prova concorsuale per essere assunti con contratto a tempo determinato. Tale immissione, disposta dal comma 1 dell'art. 1 della legge impugnata, recherebbe violazione agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione.

È impugnato, altresì, il comma 2 del citato art. 1, che prevede il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del servizio prestato dai contrattisti anteriormente all'immissione in ruolo.

2. — Sono infondate le censure mosse al comma 1 in esame, con riguardo agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, l'esame della costituzionalità delle leggi sotto il profilo della pretesa violazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle amministrazioni pubbliche comporta la verifica della «non irragionevolezza» e della «non arbitrarietà» della normativa denunciata (v. sentt. nn. 369, 295 e 187 del 1990; 21 del 1989; 1130, 964 e 331 del 1988; 217 del 1987).

Ora, con riguardo ai profili che attengono ai soggetti da inserire in ruolo, va rilevato che il personale in questione è stato assunto, con contratto a termine, a seguito di un regolare concorso pubblico, superando prove il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di finalità particolari: non è quindi irragionevole la ponderazione effettuata dal legislatore regionale nel ritenere che tali prove concorsuali abbiano adeguatamente verificato attitudini e competenze necessarie; tanto meno può dirsi che la norma abbia assicurato un'ingiustificata posizione di privilegio a favore del personale in questione.

Occorre poi considerare che l'immissione in ruolo dei tecnici non eccede l'organico dell'Ente, di cui la legge qui in esame non impone, d'altronde, l'integrale copertura (si veda, su tale punto, la sent. n. 197 del 1992).

È dunque pienamente salvaguardato quel rapporto tra dotazione organica e servizi che è presupposto indispensabile al buon andamento delle pubbliche amministrazioni, di cui al primo comma dell'art. 97 della Costituzione (secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare dalle sentenze nn. 1 del 1989 e 728 del 1988).

Neppure può dirsi violato il principio del concorso pubblico (terzo comma dell'art. 97 della Costituzione), poichè sussistono nella fattispecie disciplinata dal legislatore regionale quei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari a garantire l'interesse pubblico alla scelta dei soggetti più idonei all'espletamento delle funzioni amministrative (si vedano, in special modo, le sentenze di questa Corte nn. 487 del 1991, 187 e 161 del 1990).

3. — Si denuncia poi, sempre con riguardo al comma 1, la violazione dell'art. 119 della Costituzione.

Anche tale censura è infondata.

Il ricorrente ritiene che la norma impugnata comporti una sostanziale elusione della normativa statale che detta il «blocco delle assunzioni»: anziché denunciare la violazione di tale normativa, si appella all'art. 119 della Costituzione, sotto il profilo del mancato coordinamento della politica finanziaria locale con quella nazionale. E va a tal proposito considerato che, con riguardo al «blocco delle assunzioni», questa Corte ha già precisato che il silenzio della legge non si può interpretare nel senso della mancata previsione del potere regionale di deroga, per quanto attiene al personale della regione stessa (sent. n. 407 del 1989).

Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, esclude d'altronde dal «blocco» le assunzioni consentite da specifiche norme legislative; e, certo, fra le norme legislative che vengono in rilievo vi sono quelle adottate dalla Regione nella disciplina del proprio personale.

4. — È del pari infondata la censura mossa con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione: l'immissione in ruolo avviene nei limiti dei posti previsti in organico presso l'Ente, e le spese relative sono spese proprie dell'Ente, la cui copertura è correttamente offerta dagli stanziamenti disposti annualmente dalla Regione, in sede di bilancio, per il suo funzionamento (v. l'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1).

5. — Va invece accolto il ricorso per quanto attiene al comma 2 dell'art. 1, che fa decorrere l'anzianità di carriera del personale in questione «dalla data dell'avvenuta assunzione». Con tale formula, il legislatore regionale ha statuito il riconoscimento del servizio pre-ruolo, non solo ai fini economici, ma pure ai fini della progressione in carriera, come se l'immissione in ruolo potesse retroagire nel tempo e rivalutare — anche per l'«anzianità di carriera» — il periodo a contratto.

Che sia questa la finalità effettivamente perseguita dal comma 2 è fuori d'ogni dubbio, come è dimostrato dal ricorrere della parola assunzione sia al comma 1 («assunti con contratto a termine») sia al comma 2, e dalla considerazione che, diversamente interpretando quest'ultima norma, la si priverebbe di significato normativo, al punto da ridurla a enunciato pleonastico.

Così letta esegeticamente, la disposizione presenta un evidente vizio di legittimità costituzionale, alla luce dell'art. 97, primo comma, della Costituzione: essa compromette la posizione dei soggetti nel frattempo assunti a seguito di regolare concorso pubblico e in generale determina quelle anomalie rilevate dal Commissario dello Stato, recando così lesione al principio di buon andamento dell'amministrazione (v., da ultimo, la sent. n. 43 del 1993).

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale del comma 2 della legge in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0561

N. 251

Sentenza 24-27 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro - Emigrazione - Regione Liguria - Istituzione della consulta regionale per l'emigrazione - Assegnazione di contributi regionali a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituite all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati liguri - Insussistenza di una incisione della sfera dei rapporti internazionali riservati allo Stato - Non fondatezza.

[Legge regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, artt. 2, lett. e), 3, terzo comma, e 4].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, lett. e), 3, terzo comma, e 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992 avente per oggetto: «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 gennaio 1993, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 12 gennaio 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale nei confronti degli artt. 2, lett. e), 3, terzo comma, e 4 della legge regionale della Liguria riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 22 dicembre 1992, recante «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione», per violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e degli artt. 1, 2 e 25 della legge 8 maggio 1985, n. 205.

Il ricorrente espone che il Consiglio regionale della Liguria, nella seduta del 16 settembre 1992, approvava il disegno di legge n. 236, recante «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione». Tale disegno, all'art. 2, lett. e), ed al correlato art. 3, terzo comma, prevedeva l'assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituitesi sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati e delle loro famiglie, secondo modalità da definirsi in un programma annuale degli interventi, e, all'art. 4, disciplinava la composizione della Consulta regionale per l'emigrazione, prevedendo un numero complessivo di 37 membri, di cui 10 residenti all'estero.

La legge in tal modo approvata veniva rinviata al Consiglio regionale il 16 ottobre 1992, avendo il Governo rilevato: a) che le disposizioni di cui all'art. 2, lett. e), ed all'art. 3, terzo comma, nel prevedere la concessione di contributi a favore di associazioni di emigrati costituite ed operanti all'estero e non aventi una sede nel territorio regionale, venivano a interferire con competenze statali (in particolare, con quelle previste dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e dalla legge 8 maggio 1985, n. 205), potendo altresì comportare una duplicazione d'interventi da parte della Regione rispetto a quelli già effettuati dallo Stato; b) che la previsione di un elevato numero di componenti per la Consulta regionale di cui all'art. 4 determinava un eccessivo onere finanziario, in contrasto con il principio di buona amministrazione posto dall'art. 97 della Costituzione nonché con l'indirizzo governativo volto al rigoroso contenimento della spesa pubblica.

Successivamente, nella seduta del 22 dicembre 1992, il Consiglio regionale della Liguria riapprovava la legge rinviata, modificando solo l'art. 2, lett. e), nel senso di subordinare l'erogazione dei contributi regionali alla presentazione di una dichiarazione, vistata dall'autorità consolare, diretta ad attestare l'inesistenza di altri contributi da parte dello Stato per le stesse finalità. Ma questa modifica — ad avviso della difesa dello Stato — avendo recepito il rilievo governativo per la sola parte relativa alla possibile duplicazione degli interventi, violerebbe, pur sempre, tanto il limite territoriale imposto alle competenze regionali quanto la riserva a favore dello Stato di tutte le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, dovendosi intendere tale espressione come comprensiva di ogni attività destinata a manifestare effetti nell'ordinamento giuridico di Stati esteri.

L'Avvocatura dello Stato richiama, a questo riguardo, sia l'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, che riserva allo Stato le funzioni attinenti ai rapporti internazionali anche nelle materie trasferite o delegate alle Regioni e subordina a previe intese con il Governo lo stesso svolgimento di attività promozionali all'estero da parte delle Regioni nelle materie di loro competenza, sia la legge 8 maggio 1985, n. 205, che attribuisce agli uffici consolari, coadiuvati dagli appositi comitati dell'emigrazione italiana, ogni azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, anche al fine di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accogliimento e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana.

Per quanto concerne poi l'art. 4 della legge impugnata, il ricorrente deduce che l'elevato numero dei componenti della Consulta regionale comporterebbe un eccessivo onere finanziario, ritenuto lesivo del principio di buona amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione: principio che avrebbe richiesto, in questo caso, una più accorta disamina delle affinità tra gli interessi rappresentati dai vari componenti, al fine di accorpate in un unico rappresentante le posizioni d'interesse sostanzialmente collimanti.

2. — Si è costituito nel giudizio il Presidente della Regione Liguria, per chiedere la reiezione del ricorso.

La difesa della Regione osserva che gli interventi disposti dalle norme censurate sarebbero attinenti ad attività — quali quelle svolte dalle associazioni degli emigrati liguri all'estero — di carattere culturale e solidaristico, non suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali e della politica estera. Tali attività rientrerebbero, invece, nella categoria delle «attività di mero rilievo internazionale» — di cui alle sentenze di questa Corte n. 179 del 1987 e n. 472 del 1992 — attività che possono essere attuate dalle Regioni previo semplice «assenso» da parte del Governo.

La Regione ricorda, inoltre, che già varie leggi di altre Regioni prevedono l'erogazione di contributi ad associazioni di emigrati, senza che a queste sia richiesto il requisito del possesso di una sede nell'ambito regionale.

Sull'art. 4, la Regione obietta, infine, che i rilievi formulati dal Governo atterrebbero più al merito che non alla legittimità costituzionale della norma. Tali rilievi, in ogni caso, risulterebbero ingiustificati, perché gli oneri relativi al finanziamento dell'organo non sarebbero gravosi e perché un diverso e più ristretto accorpamento dei suoi componenti avrebbe compromesso la corretta funzionalità dell'organo in relazione alle sue precipue finalità.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, lett. e), 3, terzo comma, e 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992 e recante «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione».

In particolare, il ricorrente contesta la legittimità costituzionale:

a) degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma (in parte), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione — in relazione all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e agli artt. 1, 2 e 25 della legge 8 maggio 1985, n. 205 —, dal momento che le norme impuginate, nel prevedere l'assegnazione di contributi regionali a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituite all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati liguri, avrebbero esorbitato dal limite territoriale imposto alle Regioni, venendo altresì a incidere nell'esercizio di funzioni riservate allo Stato in quanto attinenti ai rapporti internazionali;

b) dell'art. 4, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, dal momento che la composizione della Consulta regionale dell'emigrazione disciplinata da tale norma, per il suo carattere pletorico, verrebbe a violare il principio di buona amministrazione e le esigenze di contenimento della spesa pubblica.

2. — Le questioni sollevate nel ricorso non sono fondate.

La legge della Regione Liguria oggetto di contestazione — nel modificare la disciplina in precedenza posta per gli interventi a favore degli emigrati dalla legge regionale 15 novembre 1978, n. 59 — ha enunciato tra le proprie finalità generali la promozione di iniziative ed interventi «per la piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie», nonché di iniziative «volte a rinsaldare i rapporti con i lavoratori liguri emigrati e le loro comunità e ad assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità culturale della Regione» (art. 1, primo e secondo comma).

Con riferimento a tali obiettivi la legge, all'art. 2, lett. e), ha previsto anche l'assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie. Ora, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, tale previsione — quand'anche risulti riferita ad associazioni che non dispongano di una sede nel territorio regionale — non è tale da incidere nella sfera dei rapporti internazionali riservati allo Stato dall'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dal momento che i contributi finanziari previsti dalla norma impugnata sono diretti a sostenere attività (assistenziali, ricreative o culturali) di organismi privati (associazioni ed organizzazioni di emigrati) che non si trovano inclusi nel circuito delle relazioni intercorrenti tra i soggetti di diritto internazionale né risultano dotati di poteri suscettibili di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato.

Né si può dire che le norme impuginate siano tali da sovrapporsi ad una competenza assegnata, in via esclusiva, allo Stato dalla legge n. 205 del 1985 e attuata attraverso l'istituzione presso gli uffici e le agenzie consolari dei comitati degli italiani all'estero. Questa legge, infatti, nel mentre affida a tali comitati il compito di promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo a favore della comunità italiana residente nella circoscrizione consolare, afferma

anche la natura non esclusiva di tale funzione, prevedendo una collaborazione dei comitati in questione con «enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione» (art. 2, primo comma), nonché la richiesta di contributi al Ministero degli affari esteri — su cui i comitati dell'emigrazione sono chiamati a esprimere un parere obbligatorio — da parte di «sodalizi, associazioni e comitati che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana» (art. 3, primo comma).

Infine, non può neppure valere la censura relativa alla violazione del limite territoriale sotteso alle competenze regionali, limite che, nella specie, ad avviso del ricorrente, risulterebbe superato dalla previsione di contributi regionali anche a favore di associazioni ed organizzazioni di emigrati liguri aventi la loro sede soltanto all'estero. In proposito, — mentre va ricordato che, già in precedenti pronunce, è stata affermata da questa Corte la legittimazione della Regione, quale ente politico esponenziale della comunità regionale, ad intervenire con provvedimenti di spesa «riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 della Costituzione e si proiettano al di là dei confini territoriali della Regione medesima» (v. sentt. nn. 829 del 1988 e 276 del 1991) — non può essere negata, rispetto al caso di specie, la presenza di un interesse regionale all'adozione di iniziative di sostegno sociale e culturale a favore delle popolazioni emigrate, interesse che, negli ultimi anni, ha dato luogo ad una vasta legislazione delle Regioni con contenuti non dissimili da quelli della legge in esame (cfr., tra le altre, L.R. Abruzzo 20 novembre 1980, n. 81; L.R. Calabria 16 maggio 1981, n. 5; L.R. Emilia-Romagna 21 febbraio 1990, n. 14; L.R. Lombardia 4 gennaio 1985, n. 1; L.R. Marche 2 novembre 1988, n. 40; L.R. Puglia 23 ottobre 1979, n. 65; L.R. Sardegna 7 aprile 1965, n. 10; L.R. Sicilia 4 giugno 1980, n. 55; L.R. Toscana 19 marzo 1990, n. 17; L.R. Umbria 15 maggio 1987, n. 26; L.R. Veneto 19 giugno 1984, n. 28).

Le censure formulate nei confronti degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, della legge impugnata per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione vanno, pertanto, riconosciute infondate.

3. — Del pari infondata si presenta la questione sollevata nei confronti dell'art. 4 della stessa legge, in relazione all'art. 97 della Costituzione.

Almeno uno dei profili connessi a tale questione (qual'è quello relativo alla corretta composizione dell'organo, anche in relazione al possibile diverso accorpamento degli interessi da rappresentare) investe chiaramente valutazioni relative al merito politico della legge che non possono trovare ingresso in questa sede. Ma anche per quanto concerne i profili attinenti alla legittimità costituzionale e connessi alla asserita lesione del principio del «buon andamento» sanzionato dall'art. 97 della Costituzione — in relazione agli oneri finanziari che il funzionamento della Consulta regionale, nella composizione prevista dalla norma impugnata, verrebbe a comportare — la questione non merita accoglimento. Detti oneri, infatti, — anche alla luce dei dati relativi alle spese di funzionamento dell'organo per il periodo 1978-1992 esposti dalla Regione in sede di relazione successiva al rinvio governativo — non appaiono né irragionevoli né tali da pregiudicare il «buon andamento» dell'amministrazione regionale: e questo tanto più ove si consideri che la Regione Liguria, con la legge in esame, oltre a confermare l'esclusione di gettoni di presenza per i componenti la Consulta, ha anche ridotto, rispetto alla disciplina precedente, sia il numero di tali componenti sia il numero delle riunioni da tenere, di norma, nel corso dell'anno.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 2, lett. e), 3, terzo comma, e 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, recante «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione», in relazione agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

• *Il redattore:* CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 252

*Ordinanza 24-27 maggio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Personale statale ultrasessantacinquenne invalido civile - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età - Questione già decisa (sentenze nn. 461/1989, 440 e 490 del 1991) - Discrezionalità legislativa - Razionalità della deroga - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATÒRE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Marte Domenico Antonio contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento tra Marte Domenico Antonio e il Ministero delle Finanze diretto ad ottenere il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con ordinanza del 19 dicembre 1991 (R.O. n. 738 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale statale ultra-sessantacinquenne invalido civile che ha già beneficiato della elevazione a cinquantacinque anni del limite massimo per l'accesso all'impiego in base alla legge n. 482 del 1968 ma che ha già conseguito il diritto al minimo pensionistico;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che di tale elevazione godono e coloro, invece, che sono collocati a riposo a sessantacinque anni pur avendo raggiunto il minimo pensionabile e per l'evidente mancato incremento del trattamento pensionistico;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che la questione è stata decisa (sentt. nn. 461 del 1989, 440 e 490 del 1991) nel senso che la regola è quella del collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato a sessantacinque anni ora elevato a settantasette anni (decreto legislativo n. 503 del 1992);

che la deroga a tale regola, con l'elevazione dell'età pensionabile a settanta anni, rientra nella discrezionalità del legislatore, di fatto esercitata per specifiche categorie, tra cui non rientrano gli invalidi civili e che detta deroga non può essere estesa ad altre categorie a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale, attesa la natura della norma di previsione;

che, peraltro, la deroga è pienamente conforme a Costituzione ed è insindacabile in questa sede (sent. n. 440 del 1991);

che i precedenti citati dal remittente (sentt. nn. 282 del 1991 e 461 del 1989) si riferiscono all'ipotesi in cui il dipendente non ha raggiunto il minimo della pensione, il che non è nella specie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0563

N. 253

Ordinanza 24-27 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Ufficiali - Avanzamento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento di complemento e degli ufficiali in servizio permanente effettivo nell'Esercito - Limitazioni per i primi - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Permanenza di una distinzione dei ruoli e una diversificazione dei rispettivi obblighi - Razionalità di una disomogeneità di stato giuridico - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 dicembre 1990, n. 404, art. 12, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania sul ricorso proposto da Franco Giosuè contro il Ministero della difesa ed altro, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Franco Giosuè nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel corso di un giudizio per l'annullamento di provvedimento del Ministro della Difesa, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata da tenente colonnello del ruolo ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'Esercito tendente ad ottenere la valutazione, ai fini dell'avanzamento al grado di colonnello, alla stessa stregua degli ufficiali in servizio permanente effettivo;

che il tribunale rimettente osserva che la disposizione citata — sulla cui base è stato legittimamente adottato il provvedimento reiettivo impugnato nel giudizio *a quo* — stabilisce che il grado di vertice degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli ad esaurimento — istituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574 — è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio della c.d. promozione alla vigilia di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e che pertanto, stante il chiaro tenore letterale della norma, alla suddetta categoria di ufficiali è preclusa la possibilità di beneficiare nel corso del servizio di ulteriori avanzamenti di carriera;

che tale limitazione, ad avviso del tribunale, sarebbe illogica, nel raffronto con il complessivo quadro normativo concernente gli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento trattenuti in servizio con rapporto di impiego, quadro caratterizzato dalla progressiva sostanziale assimilazione tra i detti ufficiali e gli ufficiali in servizio permanente effettivo;

che, in particolare, mentre agli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento erano applicabili, prima della legge n. 404 del 1990, le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, ma con esclusione del diritto di precedenza al comando a favore degli ufficiali dei ruoli normali o speciali e con la limitazione della carriera al grado di tenente colonnello, l'art. 12, comma 1 della citata legge n. 404 del 1990 ha disposto il transito degli ufficiali del ruolo in questione dalla categoria del congedo (titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113) a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo (titolo III della medesima legge n. 113); con tale modifica — osserva il giudice rimettente — il legislatore avrebbe sostanzialmente equiparato gli obblighi ed oneri di servizio delle due categorie di ufficiali, cosicché risulterebbe discriminatorio (per diverso trattamento di eguali situazioni) e lesivo del principio di imparzialità l'aver stabilito, con la norma denunciata, la preclusione al principale vantaggio che da quel transito di ruoli sarebbe potuto derivare, e cioè l'avanzamento di carriera oltre il grado di tenente colonnello;

che, inoltre, il giudice *a quo* sottolinea che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono stati trattenuti in servizio per le esigenze delle Forze Armate, e che il legislatore ha previsto ampliamenti dei ruoli normali destinati a coprire i vuoti che si andavano determinando man mano che interveniva il pensionamento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento; segni, questi, rivelatori della ritenuta identità delle funzioni svolte dalle due categorie, e dunque della denunciata irrazionalità di una disciplina che opera una «distinzione penalizzante» all'interno di una categoria oramai riunificata anche sul piano del riconoscimento normativo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; e che, con deduzioni peraltro presentate fuori termine, Franco Giosuè, ricorrente nel giudizio *a quo*, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale;

Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura erariale, il tribunale rimettente muove dall'assunto che per effetto del passaggio degli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo ad esaurimento dalla categoria del congedo a quella del servizio permanente si sarebbe verificata la «soppressione» del detto ruolo, là dove l'effetto prodotto dall'art. 12 della legge n. 404 del 1990, oltre al disposto «transito» degli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio permanente, è quello che sancisce che i ruoli ad esaurimento assumono la denominazione di «ruoli ad esaurimento in servizio permanente»;

che pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice *a quo*, non si è verificata la «soppressione» dei ruoli ad esaurimento già istituiti con la legge n. 574 del 1980, né la «riunificazione» di tali ruoli con i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, bensì la confluenza nella categoria del servizio permanente di un ruolo, quello ad esaurimento, che continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali già facenti parte della citata categoria;

che non puntuali risultano altresì le conseguenze, discendenti da quella premessa, ipotizzate dall'ordinanza di rimessione, in tema di asserita identità di funzioni e obblighi dei due ruoli posti a raffronto: se per un verso la generica equiparazione di obblighi di servizio discende dall'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e non dalla norma sospettata di incostituzionalità, per altro verso, con il comma 5 della disposizione sottoposta a verifica di

costituzionalità, è stato ribadito il diritto di precedenza al comando in favore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo rispetto agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento «transitati» nella categoria del servizio permanente;

che permangono quindi una distinzione dei ruoli e una diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo all'importante diritto alla precedenza del comando, tali da non consentire di affermare l'identità delle situazioni poste a raffronto; difetta, in tal modo, il presupposto essenziale della asserita violazione dei principi costituzionali invocati, essendo coerente con l'assetto dei due ruoli il permanere della diversità di valutazione, ai fini dello sviluppo della carriera, del tipo di reclutamento con cui gli ufficiali sono stati rispettivamente immessi in servizio, tenuto conto dell'indubbia maggiore selettività del reclutamento previsto per i ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo;

che la complessiva diversità delle situazioni considerate esclude la denunciata difformità dai parametri costituzionali invocati della differenziazione mantenuta, quanto alla progressione in carriera, tra i due ruoli, afferenti a situazioni disomogenee di stato giuridico (sent. n. 440 del 1992; ord. n. 584 del 1988; sent. n. 224 del 1987) e quindi tali da far apparire non irragionevole la scelta del legislatore;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0564

N. 254

Ordinanza 24-27 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato - Convalida dell'arresto - Obbligo di scelta tra la richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena oppure la richiesta di un termine a difesa - Successivo dibattimento - Prevista sospensione - Erroneità del presupposto interpretativo del giudice *a quo* - Facoltà e non obbligo del giudicabile - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 566, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1992 dal Pretore di Gela nel procedimento penale a carico di La Bella Angelo ed altri, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gela ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui dispone che la formulazione della richiesta di applicazione della pena sia fatta subito dopo l'udienza di convalida e non, invece, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»;

che il giudice *a quo* premette che «secondo l'interpretazione dell'art. 566, sesto, settimo ed ottavo comma, del codice di procedura penale generalmente accolta» l'imputato, dopo la convalida dell'arresto, deve subito scegliere tra due facoltà: la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena, oppure la richiesta di un termine per preparare la difesa. Mentre l'esercizio della prima facoltà non preclude, in caso di dissenso del pubblico ministero, l'esercizio della seconda, la richiesta del «termine a difesa» precluderebbe, invece, definitivamente, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena allorché ha inizio il dibattimento «all'udienza preliminare successiva alla scadenza del termine» concesso;

che sulla base di tale interpretazione il remittente rileva che la norma impugnata, oltre a contrastare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, non consente il pieno esercizio della difesa, posto che, da un lato, attribuisce la facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa tecnica, dall'altro rende parzialmente inutile questa facoltà impedendo al difensore di studiare il caso e le sue conseguenze e di valutare, assieme all'imputato, l'opportunità di chiedere l'applicazione della pena evitando il pubblico dibattimento e l'eventuale sentenza di condanna;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che il presupposto interpretativo sulla base del quale è sollevata la questione di legittimità costituzionale è manifestamente errato in quanto, ai sensi degli artt. 449 e segg. del codice di procedura penale, il Pretore, prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, deve informare l'imputato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, con la conseguenza che, nel caso di esercizio di detta facoltà, il dibattimento, non ancora aperto, è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (art. 451, sesto comma);

che, quindi, secondo il chiaro disposto dell'art. 446, primo comma, la richiesta di applicazione della pena è tempestivamente formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

che nessuna eccezione a tale regola reca la disposizione impugnata dal giudice *a quo* nella quale le richieste di termine a difesa o di applicazione di uno dei riti speciali previsti dagli artt. 444 e 438 del codice di procedura penale vengono semplicemente riconosciute come facoltà che il giudicabile «può» (e non «deve») formulare subito dopo l'udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di applicazione della pena può ben intervenire fino al normale termine previsto nel citato art. 446, primo comma, del codice di procedura penale;

che nello stesso senso si è già espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0565

N. 255

Ordinanza 24-27 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

INVIM - Sottoposizione a privilegio in favore del fisco, del bene venduto in caso di mancato assolvimento del pagamento INVIM da parte dell'alienante - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 587/1987) - Privilegio speciale immobiliare accordato dalla legge in considerazione della causa del credito - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1992 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Firenze sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Il Magnifico contro l'Ufficio del Registro di Firenze, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'Immobiliare Il Magnifico s.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Firenze, la Commissione Tributaria di I grado di Firenze, con ordinanza del 10 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui sottopone a privilegio in favore del Fisco il bene venduto, in relazione al quale l'alienante non ha assolto interamente l'INVIM pretesa;

che, ad avviso della Commissione, l'inadempienza o l'inerzia del venditore espone il bene, ormai passato in proprietà del compratore, all'aggressione del Fisco, determinandosi in tal modo una violazione del diritto di difesa dell'acquirente, il quale deve sottostare, impotente, ad azioni originate da fatto altrui;

che sarebbero violati altresì il principio di eguaglianza, per la mera occasionalità dell'assoggettamento del compratore all'azione del Fisco, e il principio di cui all'art. 53 Cost., perchè il compratore viene espropriato del bene senza che sia valutata la sua posizione soggettiva;

che, nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 587 del 1987, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., sul riflesso che il privilegio speciale immobiliare è «accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello Stato) e assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione (sent. n. 210 del 1971)»;

che tale *ratio decidendi* non è se non l'applicazione del principio generale del codice civile (al quale rinvia la norma denunciata), per cui il privilegio speciale può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di essi, salva la condizione (che qui non interessa) prevista dall'art. 2747, secondo comma, per i privilegi mobiliari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0566

N. 256

Ordinanza 24-27 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Sicilia - Scarichi di impianti industriali - Materia disciplinata da legge statale - Tutela penale - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 167/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, 116 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in fattispecie penalmente repressa; *

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 257

Ordinanza 24-27 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Impugnabilità del decreto di archiviazione - Notifica alla persona offesa - Omissione - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 353/1991) - Sussistenza del rimedio processuale in grado di tutelare il diritto della persona offesa dal reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del c.p.p. - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 409, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Sorvillo Emilio nel procedimento penale a carico di De Nicola Armando, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1991, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del decreto di archiviazione, emesso senza che sia stata osservata la prescrizione di cui all'art. 408, secondo comma, dello stesso codice e, cioè, omettendo la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 353 del 1991, pronunciata successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità sia dell'art. 178, lett. c), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come ipotesi di nullità di ordine generale l'omesso avviso alla persona offesa dal reato che abbia domandato di essere preavvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, sia dell'art. 409 dello stesso codice, nella parte in cui non contempla il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre — proprio quell'ipotesi di inosservanza dell'art. 408, secondo comma — la revoca del decreto di archiviazione;

che in tale sentenza la Corte ha, dunque, disatteso le censure ora dedotte statuendo «che la legge riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale»;

che, di conseguenza, essendo ricavabile dal diritto positivo un rimedio in grado di tutelare il diritto della persona offesa dal reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, quando venga omessa la notifica della richiesta di archiviazione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza del 7 marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0568

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 maggio 1993
(del presidente della regione siciliana)

Tributi in genere - Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito della imposta sul patrimonio netto dell'impresa - Previsione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per le operazioni eseguite nel territorio della regione Sicilia dell'obbligo delle aziende di credito di: a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60 per cento dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone; b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese-società di persone - Invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione, trattandosi di nuova entrata tributaria riscossa nel territorio della regione e mancando nella legge (d.-l. n. 394/1992 convertito in legge n. 461/1992), su cui il provvedimento impugnato si basa, una esplicita riserva del relativo gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato.

(Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 17 dicembre 1992).

(Statuto regione Sicilia, art. 36).

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on.le prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 106 del 7 aprile 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv.to Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato.

Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 17 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993, avente per oggetto «Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito della imposta sul patrimonio netto dell'impresa».

FATTO

Il d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito una imposta sul patrimonio netto delle imprese fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994.

Soggetti passivi sono le società ed enti di cui all'art. 87, primo comma, lettere a) e b) del t.u. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società di persone e le imprese individuali.

In base all'art. 3, sesto comma, del sopracitato decreto-legge la predetta imposta viene riscossa col sistema del versamento diretto presso il concessionario della riscossione, ovvero mediante delega ad una azienda di credito o agli uffici postali; la stessa norma demanda al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, le modalità dei versamenti, richiedendo altresì il concerto del Ministro del tesoro per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e anche quello del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i versamenti mediante delega agli uffici postali.

Ed infatti con decreto del Ministro delle finanze 10 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 292) sono state dettate le modalità per il versamento diretto al concessionario della riscossione dell'imposta in questione.

Con successivo decreto 17 dicembre 1992, adottato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, sono state stabilite le modalità di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle aziende di credito.

L'art. 4, secondo comma, di quest'ultimo decreto, che si impugna con il presente atto, testualmente dispone: «per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, le aziende di credito devono:

a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60% dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone utilizzando la distinta di versamento - mod. 20 sc.;

b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40% dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese-società di persone».

Con la riportata disposizione viene inopinatamente introdotta una ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia — sia pure limitatamente a quella dovuta dalle società di persone e versate col sistema della delega alle aziende di credito — tra la regione siciliana e lo Stato, con la attribuzione a quest'ultimo della più elevata quota dell'87,40%.

La suindicata disposizione è palesemente invasiva delle attribuzioni assegnate alla regione siciliana dallo statuto e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria per le seguenti ragioni:

DIRITTO

Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Ai sensi dell'art. 36, primo comma, dello statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, «spettano alla regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate».

Questa norma generale subisce, tuttavia, un'eccezione costituita dalle «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Non v'è dubbio che l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.-l. n. 394/1992, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 461/1992, rappresenta senz'altro un'entrata tributaria che, a norma dei parametri citati, spetta alla regione siciliana nei limiti del gettito riscosso nell'ambito del territorio della regione stessa.

Né la predetta imposta rientra nell'eccezione disposta dall'art. 2, primo comma (seconda parte), del citato d.P.R. n. 1074/1965 non prevedendo la legge istitutiva della medesima alcuna riserva totale o parziale del relativo gettito all'erario statale per la copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato.

Le suesposte considerazioni trovano peraltro conferma nella consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 49 del 15 marzo 1972 che — nel definire il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana nei confronti della nota del Ministro delle finanze del 29 marzo 1971, che negava alla regione il provento derivante dall'incremento dell'addizionale di cui all'art. 80 del d.-l. n. 976/1966 disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 — ha dato atto che per l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 spettano alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Conseguentemente in assenza di una specifica finalità legislativamente prevista, codesta Corte ha riconosciuto di spettanza della regione siciliana il provento in questione.

Tale orientamento è stato recentemente confermato e ribadito con le sentenze nn. 87 del 31 marzo 1987 e 260 del 25 maggio 1990.

Pertanto la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, lettere a) e b) dell'impugnato decreto ministeriale del 17 dicembre 1992, nella parte in cui prevede il versamento rispettivamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato delle quote del 12,60% e dell'87,40% del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone, risulta in manifesto contrasto con la norma statutaria contenuta nell'art. 36 e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria e segnatamente con l'art. 2 di queste ultime che riservano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate e quindi anche la imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.-l. n. 394/1992.

Va detto peraltro che la disposizione ministeriale succitata non trova fondamento alcuno neanche nella legge istitutiva dell'imposta, che non solo non prevede riserva totale o parziale del relativo gettito all'erario statale, ma non opera alcuna discriminazione di competenza con riferimento ai soggetti d'imposta ed alle modalità di riscossione.

Giova altresì ricordare che la legge medesima (cfr. art. 3, sesto comma) demanda alla decretazione ministeriale esclusivamente la disciplina delle caratteristiche e delle modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei concessionari della riscossione e delle aziende di credito e degli uffici postali, nonché delle modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi atti e documenti all'amministrazione finanziaria.

Ancor più della rilevata manifesta illegittimità della disposizione contenuta nel citato art. 4, secondo comma, dell'impugnato decreto ministeriale 17 dicembre 1992, desta perplessità, a tacer d'altro, la contraddittorietà dell'operato ministeriale tenuto nella vicenda, se appena si ha riguardo al decreto del medesimo Ministro delle finanze 10 dicembre 1992, che non prevede alcuna ripartizione di competenza relativamente all'imposta versata al concessionario del servizio di riscossione dalle imprese individuali, dalle società per azioni, dalle società cooperative, dalle società di mutua assicurazione, dagli enti pubblici e privati diversi dalle società e, per quel che qui maggiormente rileva, dalle società di persone ed al successivo decreto ministeriale, ora impugnato, che del tutto inopinatamente introduce la cennata ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia.

Ma v'è di più. Invero non può da ultimo non rilevarsi l'assoluta irrazionalità della più volte citata disposizione dell'impugnato decreto, laddove, nell'ambito dell'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito, distingue senza alcun nesso logico prima che giuridico l'imposta dovuta dalle persone fisiche e quella dovuta dalle società di persone, per la quale ultima viene disposta la ripartizione di competenza per quote tra lo Stato e la regione.

P. Q. M.

Si chiede pertanto all'ecc.ma Corte costituzionale di volere accogliere il ricorso, ritenendo e dichiarando che il decreto ministeriale anzidetto è illegittimo in quanto invade l'ambito della competenza della regione siciliana in violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di cui al d.P.R. n. 1047/1965; procedere, in conseguenza, all'annullamento dell'atto impugnato e dichiarare che i proventi dell'imposta introdotta dal d.-l. n. 394/1992, riscossi nel territorio della regione siciliana, spettano a quest'ultima.

Palermo, addì 5 maggio 1993

Avv. Francesco TORRE - Avv. Francesco CASTALDI

93C0539

N. 245

Ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal tribunale di Alessandria nella procedura fallimentare «in estensione» nei confronti di Borelli Roberto

Fallimento e procedure concorsuali - Intervenuta dichiarazione di fallimento - Procedura dell'apposizione dei sigilli - Obbligatorietà anche ove tale procedura risulti superflua per la inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito - Irragionevole contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 84).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97).

IL TRIBUNALE

Il giudice delegato al fallimento «in estensione» di Borelli Roberto, dichiarato con sentenza n. 54/1993 emessa in data 6 aprile 1993 dal tribunale di Alessandria, ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Preso atto della predetta dichiarazione di fallimento, questo giudice dovrebbe oggi procedere (immediatamente ed obbligatoriamente all'apposizione dei sigilli ex art. 84 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) presso la residenza del fallito Borelli Roberto (sita in Alessandria, via Plana n. 49).

Codesta norma, tuttavia, appare incostituzionale «nella parte in cui non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli, allorché quest'ultima alla stregua degli atti risulti impossibile o superflua», per violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia ex art. 97 della Costituzione (sul quale v. Corte Costituzionale 10 maggio 1982, n. 86; 19 gennaio 1989 n. 18) e della direttiva generale di razionalità dell'ordinamento giuridico tutelata dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Rilevanza della questione. — Atteso che il presente fallimento è stato dichiarato (su istanza del curatore, ma anche) dopo la presentazione di richieste *ad hoc* dello stesso soggetto fallito [la prima depositata il 19 gennaio 1993 (v. relazione del curatore, pag. 6 ed allegato 2) e la seconda prospettata alla curatela fallimentare (v. relazione, pag. 5 ed allegato 1)], può oggi fondatamente presumersi l'inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito (il quale, se avesse voluto occultare o distrarre tali beni, l'avrebbe fatto ancor prima della presentazione delle suddette richieste di «autofallimento» e/o della sua audizione innanzi al giudice delegato *ex art.* 147, secondo comma, della legge fallimentare).

Pertanto, un'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma *de qua* (nei termini suindicati) consentirebbe a questo giudice delegato di omettere le (inutili) attività di sigillazione e di autorizzare il curatore ad iniziare direttamente le operazioni di inventario *ex art.* 87 della legge fallimentare.

Non manifesta infondatezza della questione. — L'art. 84 della legge fallimentare, imponendo al giudice delegato di procedere all'apposizione dei sigilli sempre e comunque (*id est*: anche quando gli elementi acquisiti fanno apparire verosimile l'inesistenza di cose «sigillabili» — cfr. art. 86 della legge fallimentare — o del pericolo attuale del loro occultamento o della loro distrazione) ed operando oggi in un contesto normativo che (con l'obbligo della preventiva convocazione del «fallendo»: v. Corte costituzionale 2 luglio 1970, n. 141; 16 luglio 1970, n. 142; 27 giugno 1972, n. 110) ha di fatto «sterilizzato» o, comunque, «depotenziato» le sue (*id est*: dell'art. 84 cit.) finalità cautelari e conservative, determina automaticamente nella stragrande maggioranza dei casi il compimento di operazioni (coinvolgenti il giudice delegato, il cancelliere ed il curatore) prive di qualsivoglia rilevanza sostanziale nell'economia della procedura fallimentare: conseguenza, codesta, che sembra al mittente in contrasto con i superiori principi *ex artt.* 3 e 97 della Costituzione perché «incompatibile col principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e non giustificata dalle finalità che la norma intende realizzare» (così Corte costituzionale 19 gennaio 1989, n. 18).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale indicata in motivazione;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato al curatore, al fallito ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; e che lo stesso venga comunicato dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 7 aprile 1993

Il giudice delegato: VIGNERA

93C0551

N. 246

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 maggio 1993) dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Ingemi Giuseppa

Lavoro (controversie in materia di) - Dipendenti da enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Discriminazione rispetto ad altri crediti previdenziali - Insufficiente garanzia previdenziale - Richiamo ai principi della sentenza n. 156/1991 - Questione già sottoposta all'esame della Corte e restituita al giudice *a quo* con l'ordinanza n. 218/1992 per il riesame della rilevanza per *ius superveniens* e riproposta da quest'ultimo sul presupposto della permanente rilevanza.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno n. 58, presso l'avv. Luciano Bason, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente; contro Ingemi Giuseppa, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mobilia, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Messina in data 15 aprile 1988, depositata il 5 dicembre 1988, n. 178/1988, r.g. 759/1987;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 1992 dal cons. rel. dott. Caianiello;

Sentito l'avv. F. Mobilia;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Antonio Leo, che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata il 5 dicembre 1988, il tribunale di Messina, pronunciando sull'appello proposto dall'Inadel avverso la sentenza in data 13 giugno 1987 del pretore di Messina, giudice del lavoro, che, in accoglimento della domanda proposta da Ingemi Giuseppina, dipendente da ente locale collocata a riposo il 1° marzo 1985, aveva condannato l'istituto a corrispondere a quest'ultima, a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio (I.P.S.) la maggiore somma di L. 13.112.748, con il risarcimento del danno per il ritardato pagamento secondo gli indici di rivalutazione Istat e con gli interessi legali a decorrere dalla data della prima liquidazione dell'indennità, confermava la sentenza, relativamente ai riconosciuti oneri accessori, che ricorrevano nella specie tutti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1224 cod. civ., ed escludendo che potesse essere invocato al riguardo dall'istituto l'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con legge n. 440 del 1987, secondo cui le somme dovute per riliquidazione dell'I.P.S. non danno luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, perché tale disposizione non aveva effetto retroattivo.

Avverso tale sentenza l'Inadel proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di violazione delle anzidette norme e dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c..

Con ordinanza 19 settembre 1991, questa Corte sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo alla corresponsione della rivalutazione monetaria, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. e in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991.

Con ordinanza n. 218, resa il 4 maggio 1992 e depositata l'11 maggio 1992, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti a questa Corte di cassazione, al fine del riesame della rilevanza della questione dopo l'emanazione (successiva all'ordinanza di rimessione) della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, sesto comma, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali, disponendo che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del credito».

OSSERVA IN DIRITTO

La questione di costituzionalità sollevata da questa Corte con la precedente ordinanza del 19 settembre 1991 conserva tutta la sua rilevanza pregiudiziale nel presente giudizio, anche a seguito della intervenuta nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali, di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Siffatta sopravvenuta nuova disciplina, non appare applicabile *ratione temporis*, ex art. 11 preleggi, al caso di specie. La disposizione in esame, infatti, stabilendo testualmente che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda», e di poi precisando che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione sulle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito», ha certamente innovato rispetto all'art. 429, terzo comma, del c.p.c. — applicabile anche ai crediti previdenziali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 — postoché essa, lungi dal dettare un nuovo modo di svolgimento di un rapporto di durata, e da essere perciò immediatamente efficace sui rapporti pendenti, ha invece determinato un nuovo contenuto del credito, con conseguente efficacia soltanto sui fatti costitutivi del credito stesso successivi alla sua entrata in vigore. In tali sensi è la giurisprudenza di questa Corte, espressa nelle cause Inps c/ Spatola (ud. 21 gennaio 1992), Inps c/ Di Rocco (ud. 24 gennaio 1992) e Inadel c/ Pedemonte e altri (ud. 20 ottobre 1992).

Attesa dunque la irretroattività della sopravvenuta nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali, appare evidente il permanere della rilevanza, in termini di pregiudizialità, nel presente giudizio, della sollevata questione di costituzionalità del citato quarto comma dell'art. 23 del d.-l. n. 359/1987, nel testo risultante dalla

dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 1060 del 6 dicembre 1988 (che ha, appunto, dichiarato l'illegittimità di tale disposizione solo nella parte statuente l'esclusione degli interessi), posta invece la retroattività di tale disposizione, la cui eventuale applicazione nel caso di specie comporterebbe comunque l'esclusione del diritto della Ingemi alla rivalutazione monetaria, riconosciuta dal giudice di merito, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, con riferimento sia all'art. 3 della Costituzione (posta la discriminazione del credito *de quo*, relativamente alla rivalutazione monetaria, rispetto ad ogni altro credito previdenziale), sia all'art. 38 della Costituzione (atteso l'inadeguato modo di provvedere alle comuni esigenze di vita del lavoratore cessato dal servizio), e con specifico riferimento al principio di sostanziale equiparazione dei crediti previdenziali ai crediti di lavoro, con conseguente applicazione anche ai primi del criterio della rivalutazione automatica sancito dall'art. 429, terzo comma, del c.p.c., di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991, valgono le considerazioni già svolte con la prima ordinanza di rimessione, che appare opportuno riprodurre per esigenze di completezza e necessarie ulteriori precisazioni.

È utile all'uopo osservare che, la sopra anche richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 1060/1988, ebbe a ritenere legittima (contrariamente a quanto invece, come si è visto, ritenuto per gli interessi) l'esclusione della rivalutazione monetaria, in base a rilievi che non possono considerarsi ormai più giustificati alla luce della soluzione adottata con la sentenza n. 156/1991.

Questi erano i rilievi: *a)* per i crediti previdenziali, a differenza di quelli di lavoro privato, non trova applicazione l'art. 429 del c.p.c., bensì l'art. 1224, secondo comma, cod. civ., in base al quale la rivalutazione non compete automaticamente ma occorrono la domanda di pagamento del maggior danno e la dimostrazione del pregiudizio patrimoniale sofferto; *b)* la tematica relativa agli interessi è autonoma rispetto alla rivalutazione, in quanto la decorrenza dei termini di pagamento determina automaticamente la mora dell'Istituto, giacché «i tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione sono prefissati per legge decorrenti dalla richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del mandato di pagamento»; *c)* la previsione normativa della esclusione della rivalutazione monetaria corrisponde ad una valutazione non arbitraria, e sufficientemente razionale, del legislatore, dettata dalla necessità di sanare la situazione finanziaria venutasi a creare a seguito della sentenza della stessa Corte costituzionale n. 236/1986, che, risolvendo dubbi interpretativi, aveva sancito l'inclusione nell'I.P.S. dell'indennità integrativa speciale comprensiva degli incrementi di contingenza; *d)* il citato art. 23 è norma eccezionale di durata temporanea (limitata alla contribuzione previdenziale per il quadriennio 1982-1986) e regola situazioni soggettive disomogenee rispetto agli ordinari crediti previdenziali; *e)* la non eccessività della decurtazione dovuta alla mancata rivalutazione non incide sulle condizioni poste dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Il nuovo orientamento espresso dalla più recente sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, modificando un indirizzo giurisdizionale consolidato ed affermando l'assimilazione dei crediti previdenziali ai crediti retributivi, ai fini della rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, c.p.c. (e questa costituendo una modalità di attuazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto dettata come parametro delle esigenze di vita del lavoratore), dovrebbe di per sé rendere ingiustificati ed ormai inconferenti i rilievi in forza dei quali, con la precedente sentenza n. 1060/1988, la Corte costituzionale ebbe ad affermare la legittimità della esclusione, operata dal citato art. 23, quarto comma del d.-l. n. 359/1987, della rivalutazione monetaria dal computo del credito della rivalutazione dell'I.P.S. spettante al lavoratore cessato dal servizio.

È infatti evidente che, una volta affermata e riconosciuta la perfetta equiparazione di tutti i crediti previdenziali ai crediti retributivi, e ciò ai fini della prevista applicazione del principio della rivalutazione automatica di cui all'art. 429, terzo comma, del c.p.c., che è espressione di una modalità di attuazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, la mancata estensione anche al credito *de quo* di siffatto principio comporta, non soltanto la violazione dell'art. 3 della Costituzione, ma anche la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione che, sotto l'aspetto funzionale (di surroga o integrazione di un reddito di lavoro cessato o ridotto), appunto, avvicina le prestazioni previdenziali ai crediti di lavoro. È chiaro, infatti, che, il riconoscere legittima l'esclusione della rivalutazione monetaria per i crediti previdenziali di cui all'art. 23 cit., imporrebbe l'esclusione proprio del criterio automatico di rivalutazione e priverebbe, così, di una significativa porzione le spettanze accreditate all'*ex* dipendente per effetto di meccanismi di liquidazione prefissati per legge (applicazione dell'indice Istat di rivalutazione monetaria), per i quali non è necessario, analogamente a quanto previsto per gli interessi legali, alcun accertamento della responsabilità dell'Ente debitore, né prova del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore per il ritardato adempimento; ed ove, peraltro, per entrambi i benefici, quanto al credito in questione, la decorrenza è fissata, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, allo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto, coincidente con il collocamento a riposo dell'interessato.

Non decisive, peraltro, sotto il profilo prettamente giuridico, si rivelano le ragioni di carattere «pragmatico», legate all'esiguità della decurtazione — neppure poi sostenibili alla luce dell'effetto cumulativo della rivalutazione automatica con gli interessi legali, ammesso dall'art. 429, terzo comma, del c.p.c., e posta, come si è visto all'inizio, l'inapplicabilità al caso di specie del diverso e più riduttivo criterio dettato dall'art. 16, sesto comma, della sopravvenuta legge n. 412/1991, rispetto ai soli crediti previdenziali, la cui eventuale inconciliabilità con il principio previsto dall'art. 429 non presenta pertanto, comunque motivo di interesse e rilevanza nel presente giudizio — e alla necessità di non aggravare ulteriormente la cassa dell'Ente.

Allo stesso modo, d'altro canto, l'inderogabile esigenza di difesa del potere d'acquisto della prestazione previdenziale, anche essa necessaria per soddisfare, nella ormai riconosciuta assimilazione alla prestazione retributiva, gli ordinari bisogni della vita, ed attuata mediante il meccanismo della rivalutazione automatica, non può essere elusa, attesa la sua rilevanza costituzionale, dalla eccezionalità della disposizione di cui al citato art. 23, siffatta eccezionalità non rappresentandosi come ragionevole motivo giustificativo di un trattamento per i crediti di riliquidazione dell'I.P.S. meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri crediti previdenziali (almeno rispetto a quelli maturati nello stesso periodo di tempo di riferimento e, come tali, neppure ricadenti nella più restrittiva disciplina introdotta dal citato art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991) ed essendo comuni agli uni e agli altri le ragioni di salvaguardia del potere d'acquisto in funzione dei bisogni anzidetti.

P. Q. M.

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo alla corresponsione della rivalutazione monetaria, e ciò anche dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sul ricorso n. 12405/1989.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, 27 ottobre 1992

Il presidente: FARINARO

Depositata in cancelleria, oggi, 9 dicembre 1992.

Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO

93C0552

N. 247

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1993 dal tribunale per i minorenni di Trento nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di minore in stato di abbandono.

Adozione - Dichiarazione dello stato di adottabilità - Procedura - Figlio legittimo di madre che ha dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita per evitare al proprio figlio l'inserimento in una famiglia inadatta alla sua educazione - Obbligo per il tribunale di effettuare, con ogni mezzo, la ricerca della paternità anche contro la volontà della madre - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai figli naturali, per i quali, a parità di contenuto dell'atto di nascita (recante la dichiarazione che la donna non intende essere nominata) la ricerca della paternità non è obbligatoria - Lamentato contrasto con i principi che impongono al legislatore di garantire la riservatezza della donna al fine di tutelare la vita e la maternità.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 15/1992 Rsmsa.

È necessaria una sintetica descrizione della fattispecie concreta posta all'esame del tribunale per illustrare le ragioni che inducono a chiedere l'intervento della Corte costituzionale.

Il tribunale è stato informato dai servizi sociali locali della nascita di un bambino non riconosciuto da nessuno dei genitori.

Nell'atto di nascita, formato dall'ufficiale di stato civile su denuncia dell'ostetrica che ha assistito al parto, il bambino è stato indicato come figlio di donna che non intende essere nominata.

Ricevuta la segnalazione, il presidente del tribunale ha delegato i servizi sociali a comunicare alla madre le facoltà spettanti ai sensi dell'art. 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L'assistente sociale incaricata ha comunicato che la madre non intendeva né riconoscere il figlio, né chiedere la sospensione del procedimento.

Nel riferire tale volontà l'assistente sociale ha anche comunicato di aver appreso dalla puerpera che il bambino è figlio del marito della donna; al padre è stata tenuta nascosta la gravidanza e la nascita del figlio; lo stesso è tossicodipendente e si trova in carcere; altri figli avuti in precedenza non vivono con i genitori a causa di problemi familiari; la decisione di non riconoscere il nascituro era maturata in lei durante la gravidanza: in un primo tempo essa aveva pensato di interrompere la gestazione ma era invece fuggita dall'ospedale poco prima dell'operazione abortiva.

Il tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità e, decorsi i termini per eventuali opposizioni, può dichiarare farsi luogo ad affidamento preadottivo non essendo intervenuto alcun riconoscimento nel frattempo.

Si è, tuttavia, astenuto dal deliberare in quanto una tale pronuncia renderebbe definitivamente inefficace un eventuale tardivo riconoscimento.

Il caso prospettato pone in evidenza un contrasto tra la condizione giuridica e la condizione storica del minore.

Il bambino è infatti da considerare, per l'ordinamento, quale figlio naturale non riconosciuto, poiché tale si presenta in base all'atto di nascita.

Nella realtà storico-fattuale, invece, il neonato è figlio legittimo. I due genitori legittimi però sono affatto sconosciuti al tribunale.

Il contrasto tra le due realtà è consentito dall'ordinamento giuridico, per il valore attribuito all'atto di nascita quale atto attributivo dello stato di figlio legittimo e per la liceità del comportamento della madre la quale ha espresso la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita.

Il contrasto non si esaurisce in ambito privatistico ma si riflette direttamente sull'attività che il tribunale deve svolgere nel momento in cui inizia il procedimento di adozione e sul contenuto della decisione da prendersi.

Nel disciplinare la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità la legge n. 184/1983 distingue due ipotesi.

In caso di filiazione naturale l'art. 11 prevede che il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informi entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per provvedere al riconoscimento.

Tale norma pone dei limiti alla ricerca della paternità, nella misura del «possibile», da intendersi quale materiale possibilità di individuazione del padre. Dalla formulazione della norma si deduce che l'interesse del padre naturale non è in ogni caso tutelato, poiché incontra il limite di cui si è detto: il tribunale non è tenuto ad effettuare particolari ricerche per individuare il padre e contestare lo stato di abbandono.

Analoga previsione legislativa non vi è nel caso di figlio nato in costanza di matrimonio da persona coniugata: in tal caso è, invero, sempre possibile risalire al padre legittimo.

L'art. 10, infatti, prescrive, «approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono».

In forza di tale norma, il tribunale è tenuto — direttamente o tramite i servizi sociali o l'ufficiale di Stato civile — ad accertare la condizione giuridica del minore e quindi accertare lo stato di figlio legittimo non allo scopo di costituire lo *status* ma contestare al padre legittimo (oltre che alla madre) lo stato di abbandono, effettuando altresì la ricerca dei parenti entro il quarto grado che possano assistere il minore, per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 12 della stessa legge.

Il sistema delineato dagli artt. 10, 11 e 12 della legge sulle adozioni si presenta coerente con la normativa civilistica in tema di filiazione legittima (artt. 231 e 232 cod. civ.) e naturale (artt. 250, 254 e 258 del cod. civ.).

Nell'interpretare e nell'applicare la normativa sulle adozioni occorre tener presente la rilevanza attribuita dall'ordinamento all'atto di nascita quale titolo costitutivo dello stato di figlio legittimo.

Autorevole dottrina, che trova il consenso della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia civile e in materia penale, ritiene l'atto di nascita elemento costitutivo della legittimità del figlio e conseguentemente afferma che la formazione dell'atto di nascita realizza un'ipotesi di pubblicità costitutiva.

L'adesione a tale tesi non comporta tuttavia che in presenza di un atto di nascita che indichi il figlio come nato da donna che non vuole essere nominata venga preclusa ogni ulteriore indagine al tribunale investito della procedura per l'adozione.

Nell'ipotesi in esame, sulla scorta delle notizie fornite dai servizi sociali, il tribunale, dovrebbe effettuare ricerche dirette risalendo alla madre attraverso il certificato di assistenza al parto e gli atti attinenti al ricovero in ospedale della puerpera ed individuare il padre mediante il certificato di matrimonio della donna.

Potrebbe, in alternativa, trasmettere copia delle informazioni dei servizi sociali all'ufficiale di stato civile perché egli pervenga all'individuazione dei genitori nello stesso modo. Sulla base dell'art. 73 della legge sullo stato civile al bambino verrà conseguentemente attribuito lo stato di figlio legittimo e ciò comporterà l'instaurazione della procedura prevista dagli artt. 12 e ss. della legge n. 184/1983.

Si deve, quindi, necessariamente osservare che alla madre che abbia concepito fuori dal matrimonio è consentito tacere il nome del padre del bambino, ed un'eventuale ricerca di quest'ultimo, da attuarsi ai fini dell'art. 11 della legge adoz. e perciò solo «se possibile» (sesto comma, art. cit.), incontra il limite della volontà della donna.

Quando invece risulta, da qualsiasi fonte, che la nascita avviene da donna coniugata ed all'interno del rapporto matrimoniale, alla donna non è in alcun modo possibile impedire l'individuazione del padre, in quanto l'art. 10 della legge sulle adozioni impone al tribunale «approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore».

Il sistema normativo non si presenta tuttavia omogeneo.

Un primo elemento di contraddizione si evidenzia tra la disposizione dell'art. 10 della legge sulle adozioni e la facoltà riconosciuta alla madre di non voler essere nominata nell'atto di nascita, con la conseguente rilevanza attribuita all'atto dello stato civile.

Il secondo elemento di contrasto con l'omogeneità del sistema è costituito dal diritto potestativo della donna di interrompere la gravidanza se maggiorenne, senza richiedere l'assenso o il consenso di altre persone, nemmeno del padre del nascituro e se minorenni con i limiti di assenso indicati nell'art. 12 della legge n. 184 del 22 maggio 1978.

La facoltà della madre biologica di non essere nominata nell'atto di nascita del figlio e il citato potere di interrompere la gravidanza senza richiedere l'assenso o il consenso del padre del nascituro indicano che l'ordinamento attribuisce rilevanza alla esclusiva volontà della donna per decisioni di importanza comuni del padre o della madre.

Tale volontà esclude il padre, attuale o futuro da decisioni rilevanti per il suo stesso *status* di padre.

La fattispecie all'esame del tribunale contiene in se questo paradosso: la donna avrebbe potuto abortire ed era sulla soglia per farlo — senza dover neppure informare il padre. Avrebbe potuto, in caso di filiazione naturale, dichiarare di non voler essere nominata (e l'ufficiale di stato civile avrebbe incontrato il divieto di identificazione del padre naturale) senza dover chiedere l'assenso al padre naturale.

La conoscenza informale del reale stato di filiazione del minore impone, invece, al tribunale di superare la volontà della madre e risalire al padre.

Dagli elementi di fatto in possesso del tribunale si può evincere che il comportamento della madre è stato dettato dalla necessità di evitare al proprio figlio l'inserimento in una famiglia del tutto inadatta ad una sua corretta educazione.

Non motivi egoistici hanno indotto la madre a non riconoscere il figlio ma, è da ritenersi, la consapevolezza che il figlio già si trovava nel momento stesso della nascita in una situazione di abbandono morale e materiale. Di fronte a tale evenienza la donna si è indotta a far ugualmente nascere il figlio, lasciando alla pubblica assistenza il compito di provvedere alle sue necessità; è da valutare in tale prospettiva il volontario allontanamento dall'ospedale al momento di effettuare l'intervento abortivo.

Di fronte ad un bene di importanza suprema quale la vita la donna ha un potere non comprimibile né sindacabile, nei limiti della legge n. 184/1978; di fronte ad un interesse sicuramente di rango costituzionale quale l'inserimento in una famiglia legittima ma sottordinato rispetto al bene dell'esistenza non vi è alcun potere per la donna di valutare l'interesse del figlio attraverso il diniego ad essere nominata nell'atto di nascita.

La contraddizione, ad avviso del tribunale va rimossa attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, legge n. 184/1983 nella parte in cui ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono impone al tribunale, con qualsiasi mezzo, l'individuazione della donna, che non intende essere nominata nell'atto di nascita e conseguentemente l'individuazione del marito di lei.

La norma appare in contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali.

A parità di contenuto dell'atto di stato civile indicante che il neonato è figlio di donna che non vuole essere nominata viene infatti realizzata una non razionale disparità di trattamento tra i figli naturali per i quali la ricerca della paternità incontra i limiti contenuti nell'art. 11 legge sulle adozioni e i figli cui spetterebbe lo *status* di figlio legittimo in forza degli artt. 231 e 232 del cod. civ. Per questi ultimi, infatti, la ricerca della paternità è sempre possibile, indipendentemente dalla volontà della madre.

La norma si pone in contrasto anche con le disposizioni dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 2 della Costituzione.

La tutela della vita e della maternità impongono, invero, al legislatore ordinario la tutela della riservatezza della donna.

L'intervento dei pubblici poteri è da attuare solo se comporta una più intensa protezione dell'infanzia: quando invece si risolve, nel caso concreto, in un pregiudizio per il minore e in una lesione del diritto alla riservatezza è da evitarsi. (In tal senso Corte costituzionale ordinanza n. 388 del 31 marzo 1988).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui sussistendo una dichiarazione della madre che non vuole essere nominata nell'atto di nascita del proprio figlio nato da unione legittima impone al tribunale per i minorenni l'accertamento delle condizioni giuridiche del minore;

Sospende la procedura di affidamento preadottivo del procedimento n. 15/1992 Rsmsa e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento il 29 gennaio 1993

Il presidente: IANNETTI

Il giudice estensore: ROSSATO

Il collaboratore di cancelleria: VENTURA

93C0553

N. 248

Ordinanza emessa il 7 marzo 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Miani Clara e Rossi Carolina, ved. Capolla, ed altri

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

Ritenuto di dover affrontare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359;

O S S E R V A

La stessa appare rilevante nel presente giudizio di convalida di licenza per finita locazione atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto.

Premesso che il modo di operare della proroga di cui si discute non emerge in modo chiaro dal dettato della norma, preliminare ad ogni valutazione di non manifesta infondatezza è appurare se la stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le parti, pur avendo iniziato trattative sulla determinazione del canone, non si siano accordate. Optando per la seconda interpretazione, la norma potrebbe forse superare le obiezioni di incostituzionalità. Includendo infatti solo i casi in cui il proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge (che vuol incentivare il passaggio al nuovo regime «libero») inducendo, da un lato, il locatore a trattare in termini di ragionevolezza, pena la proroga, e, dall'altro, tutelando il locatore. Inoltre, escludendo dalla proroga le ipotesi in cui il proprietario non abbia l'intenzione di rilocare, quali che siano le motivazioni, potrebbe non concretare una compressione indiscriminata del suo diritto.

Tale interpretazione, tuttavia, non è ammessa se si pone attenzione al fatto che la norma, quando parla di mancato accordo, non può che riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate, non siano andate a buon fine sia al caso in cui il locatore si rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto può essere espresso anche per fatti concludenti tra i quali vi è certamente quello di promuovere il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste in udienza. Inoltre si imporrebbe un onere di trattativa peraltro privo di qualsiasi indicazione di legge su termini e forme da osservare (si veda *a contrario* l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare la sua inosservanza. Infine non è da escludere che si potrebbe produrre un effetto perverso e questa volta contrario allo spirito della legge consistente nel fatto che i locatori, pur di non correre il rischio della proroga, sarebbero indotti a non iniziare nemmeno le trattative.

Scartata la interpretazione suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In tal caso: non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 42 della Costituzione qualora si consideri l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto avente carattere straordinario e temporaneo (sentenze n. 3 del 15 gennaio 1976 e n. 225 del 18 novembre 1976). Tanto è che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984 sull'art. 15-bis della legge n. 94 del 25 marzo 1982, ha ricordato che non sarebbero state ammissibili ulteriori proroghe. In altri termini non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi dei locatori e dei conduttori che prescindano da un bilanciamento delle rispettive condizioni personali ed economiche e si traduca in una definitiva compressione del diritto di proprietà (sul punto si richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986).

Premesso quanto sopra, è francamente difficile ritenere aderente al dettato costituzionale la norma di cui si discute. Essa infatti prevede un'ulteriore e quindi inammissibile proroga che, poi, non potrebbe giustificarsi nemmeno in termini di «transitorietà» (ritenuta in passato accettabile onde consentire il graduale passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma, assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in maniera indiscriminata il diritto di proprietà non solo sacrificando unilateralmente il locatore, ma impedendo anche una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al caso limite della necessità di abitazione dello stesso proprietario) che non siano quelle relative all'aumento del canone.

P. Q. M.

Impregiudicata ogni decisione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (r.g. n. 192/93);

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 7 marzo 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 249

Ordinanza emessa il 1º marzo 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Berlese Maria Teresa, n.g. di esercente la potestà sulla minore Velluti Orsetta e Bianchi Gabriele

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede, emette la seguente ordinanza;

Va affrontata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, sulla quale il giudicante

O S S E R V A

La stessa appare rilevante nel presente giudizio di convalida di licenza per finita locazione atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 248/1993).

93C0555

N. 250

Ordinanza emessa il 14 aprile 1993 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Spoleto nel procedimento esecutivo promosso dal Banco di S. Spirito contro Luciani Luciana

Procedimento civile - Processo di esecuzione - Mancata comparizione delle parti all'udienza - Obbligo per il giudice di fissare altra udienza per poi dichiarare l'estinzione del processo - Inapplicabilità di tale disciplina nel caso in cui la parte compare all'udienza ma solo per chiedere rinvio senza allegare giusti motivi - Lamentata disparità di trattamento (data la ritenuta sostanziale identità delle situazioni) con ulteriore lesione dei doveri di solidarietà sociale.

(C.P.C., art. 631, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3 cpv.).

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nel processo esecutivo n. 44/1986 r.g., promosso dal Banco di S. Spirito (avv. Stefano Sciannameo) di Terni nei confronti di Luciani Luciana ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 12 marzo 1993;

R I L E V A

Premesse di fatto e termini della questione (art. 631 del c.p.p.). Dopo la presentazione dell'istanza di vendita in data 4 luglio 1986 il processo esecutivo si è articolato in una serie di udienze finalizzate prima all'acquisizione della documentazione ipocatastale, poi all'espletamento di consulenza tecnica per la valutazione del terreno pignorato; si sono quindi disposti due esperimenti di vendita con incanto, risultati entrambi deserti. Con ulteriore provvedimento del 25 settembre 1992 è stata ordinata nuova vendita con incanto per il 12 marzo 1993, disponendosi forme particolari di

pubblicità degli avvisi. In detta ultima udienza il procuratore di parte procedente ha chiesto rinvio (non si è potuta dichiarare deserta l'asta non pubblicizzata in quanto il creditore procedente non ha depositato la somma occorrente, né ha provveduto a sua cura agli adempimenti, come ormai abitualmente avviene nella pratica).

Ciò posto, è evidente che, ove venisse accolta la questione incostituzionalità di cui appresso, il giudice dovrebbe fissare altra udienza *ex art. 631*, primo comma, del c.p.c. per poi pervenire, eventualmente, alla declaratoria di estinzione del processo esecutivo *ex secondo comma* (anziché fissare *tout court* altra udienza in attesa di determinazione della parte procedente). Al fine di evitare questa seconda alternativa (stasi di fatto del processo), non sono seriamente utilizzabili gli strumenti di cui agli artt. 590-591 del c.p.c. e per la mancanza del presupposto formale (incanto dichiarato deserto) e perché si è già avuta prova che nessuno ha interesse all'assegnazione del bene, mentre l'amministrazione giudiziaria — istituto, come si sa, di rarissima applicazione — non avrebbe apprezzabili probabilità di successo rispetto a un immobile come quello pignorato. Non c'è ragione, infine, di fissare altra vendita a prezzo base inferiore.

Concludendo, il processo è inceppato per mera inerzia della parte «procedente».

Rilevanza; legittimazione.

Già quanto precede dà intuitivamente conto della rilevanza della questione e spiega anche la legittimazione a sollevarla da parte del giudice della esecuzione, quale organo dell'ufficio giudiziario dotato, nel caso, di poteri (non soltanto ordinatori e direttivi, ma anche) giurisdizionali: è certo espressione di questi l'ordinanza (di estinzione) che definisce il processo e che è riservata, appunto, all'organo monocratico.

Non manifesta infondatezza.

Non sembra razionale — secondo i noti parametri desumibili dall'art. 3 della Costituzione — la scelta del legislatore quando di fatto consente al procedente di sottrarsi, al tempo stesso, all'onere (delle spese di) pubblicità, nelle forme e nei tempi disposti dal giudice, e di tenere (talora indefinitamente) in vita il processo esecutivo col semplice espediente della richiesta di rinvii, senza neppure prospettare un giusto motivo.

A differenza che nel processo di cognizione (nel quale il giudice dispone almeno di qualche strumento acceleratorio, come da artt. 175 e 187), nel processo esecutivo l'*imperium iudicis* è concetto privo di ogni significato, non offrendo il sistema mezzi che consentano di fronteggiare in qualche modo gli atteggiamenti dilatori di una delle parti.

Ne derivano intuitive lesioni ai principi di effettività — efficacia — efficienza della giurisdizione, aumenti ingiustificati di costi (in senso lato) a danno della collettività, ingiusti aggravii economici per l'esecutato (nei confronti del quale decorrono almeno gli interessi legali), carichi di lavoro e dispersioni di attività di uffici giudiziari che finiscono col trovarsi a gestire, per fatti addebitabili a inerzia di privati, l'inutile, e anche indecoroso, trasferimento di materiale cartaceo da un'udienza all'altra, in totale assenza di ogni interesse meritevole di qualche tutela (questo processo — privo di ogni profilo di complessità — penda da circa sette anni e non è tra i più remoti).

Dal differente trattamento normativo di situazioni sostanzialmente uguali — (creditore che non compare all'udienza — creditore che, comparando, chiede rinvio senza allegare giusti motivi) nasce il sospetto che l'art. 631, primo comma, del c.p.c. sia appunto in contrasto con l'art. 3 del cpv., della Costituzione.

Non solo, ma, potendo per effetto delle richieste di rinvio di pura forma, il patrimonio del debitore (o una parte considerevole dello stesso) restare indefinitamente vincolato al mero arbitrio del soggetto creditore, sembra da ravvisare nella specifica normativa in esame la ulteriore lesione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione - 29 dichiaraz. Univers.).

Diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848/1955) che non debbono essere inutilmente sacrificati neppure nel rapporto tra due parti davanti al giudice. In questo senso, anzi, la presenza di un giudice privo di sostanziali poteri può esporre a maggiori rischi la posizione del debitore che si assoggetta — reputando inutile qualsiasi difesa — alla procedura, facendo (anche) affidamento sulla vigilanza effettiva e su poteri reali dell'organo terzo (si sa che nella quotidianità — della quale pure va tenuto conto nell'affrontare certi problemi giuridici — il debitore esecutato non compare affatto davanti al giudice o la fa solo alla prima udienza fissata per la vendita).

Sorte dell'art. 631 capoverso.

Questo giudice non può investire la Corte costituzionale della ulteriore analoga questione sul secondo comma dell'art. 631, la cui applicazione oggi appartiene alla categoria delle mere eventualità. Sarà, se necessario, la stessa Corte pronunciarsi *ex art. 27*, seconda ipot. della legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 1;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per contrasto con gli artt. 3 del cpv., e 2 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non è prevista l'applicabilità quando il creditore, comparso, chieda rinvio senza giusti motivi;

Sospende il processo in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Spoletto, addì 14 aprile 1993

Il g.e. in sostituzione: LEONASI

93C0556

N. 251

*Ordinanza emessa il 3 febbraio 1993 dal pretore di Genova
nel procedimento civile vertente tra Di Paola Concetta ed altri e Alessandrini Marina*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria o per i motivi di cui agli artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978 - Irragionevole compressione del diritto di proprietà.

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
(Cost., artt. 3 e 42, secondo comma).**

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede,

OSSERVA

Con atto di citazione, notificato il 21 dicembre 1992, Saverio Alioto, Concetta Di Paola e Carmelina Alioto, comproprietari dell'appartamento sito in Genova, via Sapeto 14/14, condotto in locazione da Marina Alessandrini, in forza di contratto stipulato il 1° gennaio 1989, convenivano quest'ultima in giudizio per sentir convalidare la licenza per finita locazione intimata per la scadenza del 31 dicembre 1992. Ribadivano gli attori la necessità di Carmelina Alioto di adibire l'appartamento ad abitazione propria e del coniuge Roberto Barberio. Si costituiva l'intimata opponendosi alla convalida intimata, assumendo che il contratto, stipulato il 1° febbraio 1989, andrà a scadere il 31 gennaio 1993 e chiedendo, inoltre l'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del d.-l. n. 359/1992 e la declaratoria di scadenza del contratto al 31 gennaio 1995. Gli attori assumevano che la proroga biennale prevista dall'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992 non era applicabile alla fattispecie, trattandosi di immobile che il locatore intende adibire agli usi di cui all'art. 29 della legge n. 392/1978, in particolare, a propria abitazione.

Chiedevano l'emanazione di ordinanza esecutoria di rilascio ex art. 665 del c.p.c. Questo pretore si riservava la decisione.

In primo luogo, si osserva che devono ritenersi sussistenti i gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio, in considerazione dei motivi posti dalla conduttrice alla base della proposta opposizione e, in particolare, in considerazione del contrasto tra le parti in ordine alla applicabilità alla fattispecie del biennio di proroga di cui al comma 2-bis dell'art. 11 della legge n. 359/1992. Ciò detto, si osserva che il chiaro tenore letterale della norma in questione, che non fissa un termine temporale per la formazione dell'accordo in deroga all'equo canone, e la stessa terminologia usata dal legislatore («alla prima scadenza del contratto» ... «il contratto stesso è prorogato di diritto di due anni»), rendono evidente che il biennio di proroga di cui trattasi costituisce una vera e propria proroga del contratto e non dell'esecuzione. La norma in oggetto reintroduce un meccanismo di proroga legale condizionata, non

dissimile da quello di cui agli artt. 1 e 5 della legge n. 1521/1960, disponendo che, in caso di mancato accordo tra locatore e conduttore su un nuovo contratto in deroga, la scadenza del contratto abbia un'ulteriore durata biennale, evidentemente per consentire al conduttore di reperire altra acconcia sistemazione abitativa. Una ulteriore prorogazione biennale legale della durata era stata, a suo tempo, disposta dall'art. 71, secondo comma, della legge n. 392/1978 per i contratti locatizi aventi a oggetto immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, non soggetti a proroga legale.

Il terzo comma della norma è strettamente connesso al secondo comma dell'art. 11, poiché detta la disciplina transitoria dei rapporti ancora incorso *de iure* alla data di entrata in vigore della legge n. 359/1992. Anche per tali rapporti infatti, il secondo comma dell'art. 11 prevede la facoltà delle parti di stipulare contratti in deroga dell'equo canone. E ciò è evidente atteso che:

1) se il contratto scade dopo il 14 agosto 1992, ed è stato regolarmente disdettato, è un contratto ancora in corso *de iure*, in relazione al quale le parti possono, alla scadenza, addivenire alla stipula di un contratto in deroga;

2) se il contratto, scade dopo il 14 agosto 1992 e non è stato regolarmente disdettato, si tratta di contratto «rinnovato successivamente» alla data di entrata in vigore della legge, al quale la norma di cui al secondo comma ha fatto specifico e espresso riferimento.

Ciò detto, si osserva che il terzo comma della norma, facendo riferimento alla «prima scadenza del contratto successiva alla entrata in vigore della legge», non ha inteso riferirsi solo ai contratti locatizi aventi la prima scadenza oltre la data del 14 agosto 1992, bensì a tutti i contratti locatizi aventi la prossima scadenza, l'unica ancora «utile» e rilevante giuridicamente, in data successiva al 14 agosto 1992. E ciò atteso che una diversa interpretazione restrittiva verrebbe a creare notevoli disparità di trattamento tra contratti «giovani» e contratti «vecchi», tacitamente rinnovatisi nel corso degli anni e non pare giustificata, tenuto conto della *ratio* della norma che è quella di consentire un passaggio, dilazionato e non traumatico, dal regime, essenzialmente vincolistico, della legge n. 392/1979 al regime di sostanziale autonomia contrattuale nella determinazione del corrispettivo delle locazioni abitative, introdotto con le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 11. Ciò in vista di una revisione organica della materia delle locazioni e allo scopo di realizzare la riforma, senza creare turbative nell'equilibrio precario del mercato, nel quale, prevedibilmente, si verificherà un innalzamento dei prezzi per effetto della liberalizzazione, con conseguenze pericolose sul fenomeno inflattivo, tenuto in massima considerazione del legislatore, anche in vista del risanamento della finanza pubblica che costituisce l'oggetto specifico della legge n. 359/1992.

In questa ottica, la proroga legale di cui al terzo comma costituisce un tentativo di indurre le parti a stipulare un nuovo contratto «libero» e integra uno strumento di incisiva pressione a contrarre sul locatore, al quale viene posta l'alternativa, non certo allettante, di subire un ulteriore biennio legale di durata del contratto, a equo canone. Deve ancora osservarsi che la proroga in oggetto è sottoposta alla condizione risolutiva del raggiungimento di un accordo sulla determinazione del canone e cioè alla condizione risolutiva costituita dalla stipulazione di un nuovo contratto in deroga alle norme della legge n. 392/1978, stipulazione sempre possibile dalla prima scadenza contrattuale successiva al 14 agosto 1992 in poi. Se il nuovo contratto in deroga interviene, il titolo giudiziale ottenuto dal locatore per la scadenza legale, non verrà, evidentemente, posto in esecuzione.

E tale soluzione si impone, sia per le convalide di sfratto, nelle quali la scadenza è già intervenuta e non vi è stato alcun accordo circa un nuovo contratto, sia per le convalide di licenza per finita locazione. Infatti:

1) non è stato abrogato l'istituto di cui all'art. 657, primo comma, del c.p.c.;

2) è sempre possibile alle parti, anche dopo la pronuncia della convalida, emessa per una data comprensiva della proroga legale, stipulare un contratto «in deroga»;

3) il giudice, al momento della decisione, antecedente alla scadenza del contratto, non può che ritenere sussistente il presupposto di applicabilità della proroga biennale (mancato accordo), per il fatto stesso che il locatore abbia agito e richiesto la declaratoria di cessazione del contratto alla scadenza. In tal modo infatti, il locatore manifesta la sua inequivoca volontà di non dar corso ad alcuna trattativa e, pertanto, è realizzata la condizione negativa per l'applicazione della proroga biennale che opera in ogni caso in cui le parti non abbiano raggiunto l'accordo sul nuovo canone, sia quando non vi siano state trattative, sia quando le trattative non siano andate a buon fine e, in particolare, quando via sia il mero rifiuto del locatore di trattare, situazione questa che deve essere equiparata al caso di mancato accordo. Non appare infatti ragionevole far dipendere la operatività della proroga dall'esclusiva volontà del locatore, indipendentemente dalle motivazioni del suo rifiuto di trattare.

Ed è ragionevole che, proprio quando le trattative non vi siano state, per il rifiuto del locatore di intraprenderle, al conduttore, parte debole del rapporto, venga attribuito un ulteriore periodo di durata del contratto che gli consenta di reperire un'altra sistemazione abitativa. Ferma restando comunque, la possibilità del conduttore di rinunciare alla proroga legale, che opera a istanza di parte.

D'altro lato, adottando interpretazioni diverse da quella sopra esposta e, cioè, ritenendo che la proroga legale biennale non operi automaticamente, sebbene, su richiesta del conduttore, (salva la stipula in data successiva di un nuovo contratto), la tutela della parte «debole» del rapporto verrebbe meno. Infatti, al locatore verrebbe attribuita una situazione di ulteriore «forza contrattuale» e si determinerebbero, inevitabilmente, notevoli lievitazioni di canoni richiesti sul mercato, stante l'eccedenza delle domande rispetto alle offerte di immobili in locazione. Inoltre, verrebbe di fatto disapplicata in toto la norma di cui al terzo comma dell'art. 11, poiché nessun locatore avanzerebbe proposte di un nuovo contratto al proprio conduttore, se non tutt'al più dopo aver conseguito un titolo giudiziale di convalida di sfratto o di licenza per finita locazione (per la scadenza convenzionale e senza la proroga biennale), per non esporsi al rischio di dover subire un ulteriore biennio legale di durata del contratto a equo canone. E ciò finirebbe per frustrare lo scopo della norma in oggetto, che è anche quello di agevolare gli accordi in deroga, e creerebbe evidenti squilibri di forza contrattuale del locatore e del conduttore.

In linea generale, la proroga biennale di cui trattasi appare compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di cui all'art. 42 della Costituzione, alla luce dei principi già enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 5 aprile 1984 e, in considerazione del carattere straordinario e temporalmente limitato della proroga e dal fatto che l'indubbio sacrificio imposto alla proprietà privata, soggetta a limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale, appare adeguatamente bilanciato dal vantaggio conseguibile dal locatore per effetto della immediata abrogazione dell'equo canone, per gli immobili di nuova costruzione, e per effetto della possibilità di concordare, alle scadenze dei contratti in corso o per i nuovi contratti (stipulati dopo il 14 agosto 1992), corrispettivi adeguati agli effettivi valori del mercato immobiliare. Ma a diverse conclusioni si ritiene di dover pervenire nelle ipotesi, quale quella oggetto del presente procedimento, in cui il locatore abbia o asserisca di avere necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile locato, per adibirlo ad abitazione propria o di stretti congiunti e invochi tale situazione per sottrarsi all'applicazione della proroga legale.

Infatti, la proroga legale di cui al comma 2-bis dell'art. 11 del d.-l. citato, generalizzata e indiscriminata, non prevede alcuna eccezione o deroga e non prende in considerazione in alcun modo le situazioni personali e economiche del locatore, né l'eventuale esigenza di quest'ultimo di riottenere la disponibilità dell'immobile per necessità di adibirlo ad abitazione propria o degli stretti congiunti. Né il chiaro e sintetico tenore letterale della norma, che non contiene alcun richiamo all'istituto del recesso, già previsto dal regime vincolistico previgente alla legge n. 392/1978 e dal regime transitorio di tale legge, e non consente che un'interpretazione, lascia aperta al magistrato la possibilità di adottare, tra più interpretazioni, quella sola che sarebbe conforme alla Corte costituzionale. Per le stesse ragioni non pare possibile, in sede interpretativa, estendere al disposto del comma 2-bis l'istituto del diniego di rinnovazione, previsto, dal precedente comma secondo, art. 11 della legge n. 359/1992, solo in concomitanza con la prima scadenza quadriennale dei contratti stipulati ai sensi della prima parte di tale disposizione di legge.

In altre parole, la mancata considerazione delle esigenze personali del locatore, esigenze che potrebbero in concreto essere meritevoli di riconoscimento e tutela, e la omessa previsione dalla possibilità di sottrarsi all'applicazione della proroga legale o di far valere l'istituto della necessità come causa giustificatrice della cessazione della proroga stessa, durante il biennio in questione, determinano una irragionevole e ingiustificata compressione del diritto di proprietà, incompatibile con la garanzia disposta dall'art. 42 della Costituzione. Viene infatti indiscriminatamente sacrificato l'interesse del locatore e garantita, comunque, la prevalenza su tale interesse, di quello contrapposto del conduttore. In particolare, la proroga viene imposta anche al locatore che abbia già ora la necessità di adibire l'immobile a uno degli usi che gli avrebbero consentito nel regime vigente (artt. 2, primo e terzo comma, e seguenti della legge n. 61/1989) di ottenere l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto e, quindi, la riconsegna dell'immobile in tempi ravvicinati. D'altro lato, la omessa previsione del diritto del locatore, nella sussistenza di situazioni di necessità o di specifiche situazioni assimilate, di sottrarsi all'applicazione della proroga legale o di determinarne la cessazione (con il recesso), si pone, in evidente contrasto con la legislazione vincolistica del decorso quarantennio, nell'ambito della quale era previsto il diritto del locatore di determinare la cessazione della proroga legale per necessità (vedi l'art. 4 della legge n. 253/1950, richiamato dalle successive leggi di proroga e, da ultimo, l'art. 59 della legge n. 312/1978 e la sentenza n. 22/1980 della Corte costituzionale).

Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992, nella parte in cui non prevede il diritto del locatore di sottrarsi all'applicazione della proroga biennale e quello di recesso, durante il biennio di proroga, in caso di necessità o per i motivi di cui agli artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, iscritto al n. r.g. n. 208/1993 di questa pretura e vertente tra Di Paola Concetta, Alioto Saverio, Carmelina Alioto e Alessandrini Marina;

Ordina: a) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alle prove degli adempimenti di cui appresso; b) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; c) la comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Genova, addì 3 febbraio 1993

Il pretore: MAISTRELLIO

Depositato in cancelleria oggi 12 febbraio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: TOMMASELLI

93C0557

N. 252

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sul ricorso proposto dal Sindacato chimici dipendenti unità sanitarie locali, in persona del segretario generale, in proprio e n.q., ed altri contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri.

Sanità pubblica - Servizi ospedalieri di analisi e virologia - Previsione che possano essere addetti a tali servizi gli assistenti medici - Violazione del principio dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni, sotto il profilo dell'inadeguatezza dell'esame sostenuto dai laureati in medicina e chirurgia rispetto ad attività professionale rientrante prevalentemente nell'ambito del corso di laurea in chimica e scienze biologiche - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 26 e 29 del 1990, 202/1987, 127/1985, 174 e 175 del 1980.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, artt. 16 e 23).

(Cost., artt. 33, quinto comma, e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 742 del 1991 proposto dal Sindacato italiano chimici dipendenti unità sanitarie locali, in persona del segretario generale *pro-tempore*, dott. Giampaolo Fiorio, che agisce nella qualità e in proprio, nonché dei dottori Giovanni Imperato, Luigi Romano, Sergio Zofra, Alberto Accardo, Aniello De Vita, Francesco Infante, Claudio Bufi, Giuseppa Mobilia, Silvestro Bonanno, Salvatore Sambataro, Francesco Muccilli, Antonino Signorelli, Raimondo Germanotta, Signorino Barbaria, Alfredo Finocchiaro, Angelo Varelli, Vincenzo Zagami, Giuseppe Vernuccio, Francesca Longo, Maria Luisa Fichera, Guido Sippelli, Andrea Nastasi, Santo Pipitò, Giovanni Giunta, Antonino Abate, Antonino Marchese, Maria Anna Fedele, Francesco Paolo Valentino, Margherita Sergi, Domenico Moscato, Antonino Dascola, Giuseppa Liliana Messineo, Beniamino Mazza, Anna Maria Billè, Francesco Costantino, Onofrio Lattarulo, Vito Michele Perrino, Giuseppe Montella, Giorgio Cavallo, Andrea Ottaviano, Emanuele Spadola, Giuseppe Vitale, Giuseppe Amico, Antonio Amico, Roberto Giua, Maria Spartera, Mario Mossone, Leonardo Merlini, Fausto Morini, Pietro Ruco, Omero Zampa, Piero Secondo Paolemili, Manola Castellani, Vanio Viola, Luigi Standoli, Raffaele Iodice, Michele Scotti Lavina, Elio Calabrese, Nicola De Giorgi, Cosimo Colonna, Antonio Inguscio, Vincenzo Colonna, Silvio Martina, Giacomo Greco, Pantaleo Azzollini, Gustavo D'elia, Daniela Ignazi, Domenico Tancre', Maurizio Antonio Giardino, Giacinto Muraca, Domenico Colosimo, Vincenzo Cristiano, Leonardo Lecce, Francesco D'Ambrosio, rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Merlo e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Bruno Aguglia in Roma, via Cicerone, 44 contro:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*;

il Ministero della sanità, in persona del Ministro *pro-tempore*;
il Ministero per la funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*;
il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*;
il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in persona del Ministro *pro-tempore*;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento del d.P.R. 20 novembre 1990, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 19 dicembre 1990 - Suppl. ord., recante il «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato e la memoria da questa prodotta;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 7 dicembre 1992 il relatore cons. Marzio Branca, l'avv. Arturo Merlo per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per l'amministrazione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, un gruppo di chimici dipendenti di unità sanitarie locali e il Sindacato chimici dipendenti unità sanitarie locali (SICUS) hanno impugnato il d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale dal comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Il provvedimento viene censurato sotto diversi profili.

Con il primo mezzo di gravame si deduce un vizio di illegittimità derivata, sostenendosi che il provvedimento impugnato è il frutto della negoziazione avvenuta nella «apposita area» «per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari», area individuata dall'art. 6 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Quest'ultima disposizione, peraltro, risulterebbe adottata in violazione dell'art. 5, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ad anzi, per tale motivo annullata dal t.a.r. Lazio, sezione prima, con sentenza 26 gennaio 1991, n. 95.

Con il secondo motivo si sostiene l'illegittimità degli artt. 58 e 124 dell'impugnato d.P.R. n. 384 del 1990, nella parte in cui ammettono i medici a condividere le competenze per l'attività prestata nei laboratori di analisi delle uu.ss.ll. in plus orario. Le disposizioni anzidette, pur risultando conformi agli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, verrebbero a cadere per illegittimità derivata ove venisse dichiarata l'incostituzionalità delle norme testè richiamate. A tal fine si propone formale eccezione per contrasto delle medesime con gli artt. 33, quinto comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Il terzo mezzo investe quelle disposizioni del d.P.R. n. 384 del 1990 che determinano un trattamento giuridico ed economico peggiore per il chimico rispetto al medico, in conformità, peraltro, a disposizioni di rango legislativo delle quali si eccipisce la illegittimità costituzionale. In particolare si denunciano l'art. 47, terzo comma, nn. 4 e 5, che garantiscono solo ai medici il diritto all'esercizio della libera attività professionale, nonché l'esercizio di attività didattiche e scientifiche, e gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che attribuiscono ai medici il diritto di scelta tra tempo pieno e tempo definito e conseguentemente di svolgere attività libero-professionale fuori delle strutture della unità sanitaria locale. Queste disposizioni contrasterebbero con gli artt. 3, 33, quinto comma, 51 e 97 della Costituzione, perché determinerebbero irrazionalmente una aprioristica discriminazione nel trattamento giuridico ed economico di talune categorie rispetto ad altre, benché tutte si pongano su un piano di pari dignità e rilevanza.

Con il quarto motivo si censura l'art. 42 del d.P.R. n. 384 del 1990, che per il triennio di competenza ha riconosciuto al personale non medico una indennità sostitutiva in luogo del sistema di progressione per classi stipendiali e scatti biennali, che viene invece conservato per il personale medico. La norma contrasterebbe con i principi enunciati dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983, in materia di omogeneizzazione delle retribuzioni, e sarebbe affetta da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Le amministrazioni intimete si sono costituite in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, e, con successiva memoria hanno illustrato le ragioni dell'irrilevanza e della manifesta infondatezza delle proposte eccezioni di illegittimità costituzionale.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 1992, con dichiarazione inserita nel verbale, i ricorrenti hanno rinunciato al primo motivo di ricorso ed hanno poi insistito per l'accoglimento delle altre censure. Anche l'Avvocatura generale dello Stato insisteva nelle proprie conclusioni e la causa passava in decisione.

DIRITTO

Con sentenza in pari data il tribunale, dato atto della rinuncia al primo motivo di ricorso, ha esaminato il terzo ed il quarto motivo ritenendoli infondati.

Con il secondo e residuo mezzo di gravame si sostiene l'illegittimità degli artt. 58, decimo comma, e 124, secondo comma, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, di recepimento dell'accordo 6 aprile 1990 concernente il comparto del servizio sanitario nazionale, i quali stabiliscono la partecipazione dei medici addetti ai servizi di analisi delle unità sanitarie locali alla ripartizione degli introiti per le prestazioni di laboratorio svolte in plus orario. Le disposizioni anzidette sarebbero affette da illegittimità derivata in quanto costituiscono applicazione degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, dei quali si denuncia il contrasto con gli artt. 33, quinto comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Le norme impugnate, disponendo la preposizione al servizio di analisi (art. 16) ed al servizio di virologia (art. 23) di personale medico, ossia di personale privo della idoneità professionale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dei predetti servizi, contrasterebbero:

a) con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, in base al quale nessuna attività professionale può essere esercitata senza la previa abilitazione conseguita mediante esame di Stato, previa acquisizione di uno specifico diploma di laurea;

b) con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto l'utilizzazione di personale non abilitato ad esercitare prestazioni erogate da strutture pubbliche non è conforme al principio del buon andamento.

La proposta questione appare rilevante e non manifestamente infondata, nei termini più oltre precisati. In ordine alla rilevanza si osserva che la censura tendente all'annullamento delle norme regolamentari da cui consegue l'attribuzione ai medici di quote incrementalmente del fondo di incentivazione derivanti da prestazioni di laboratorio, non può essere giudicata senza risolvere il dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme legislative che dispongono la presenza dei medici nei servizi di analisi e di virologia delle unità sanitarie locali (artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969). L'eliminazione delle anzidette disposizioni, infatti, verrebbe a privare dell'attuale fondamento giuridico le disposizioni regolamentari impuginate, aprendo la via all'accoglimento della censura formulata nel motivo in esame. Va dunque disattesa la tesi avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui i ricorrenti difenderebbero di un interesse concreto e quindi di legittimazione a sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Ove la proposta questione risultasse fondata, il personale medico non potrebbe più far parte della «equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive» di laboratorio, con evidenti riflessi sulla legittimità delle norme regolamentari impuginate.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, il collegio osserva che il problema della competenza dei medici alla esecuzione delle analisi «chimico-cliniche e microbiologiche» rimane al centro di un vivace contrasto di opinioni. La sentenza 4 giugno 1990, n. 1341, con la quale le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno stabilito che non è configurabile a carico dei medici che eseguono le analisi in questione il reato di cui all'art. 348 del c.p., non ha esaurito la complessa tematica in discussione.

Le sezioni unite, infatti, hanno dimostrato che l'ampio quadro normativo, che, a partire dal t.u. delle leggi sanitarie (c.d. 27 luglio 1934, n. 1256) fino al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, consente ai medici di operare nei laboratori ospedalieri di analisi non può ritenersi abrogato dal d.m. 9 settembre 1957, n. 274, e successive modificazioni, che sopprime la prova pratica di laboratorio nell'esame di Stato per i laureati in medicina e chirurgia, e neppure dalla legge 27 maggio 1967, n. 398, istitutiva dell'albo professionale dei biologi, dalla quale non può desumersi (art. 3, u.c.) che le analisi microbiologiche siano state riservate a questi ultimi.

Ma la valutazione circa la liceità di una determinata condotta alla stregua della legislazione vigente non tocca e non pregiudica il diverso problema della compatibilità dell'accennato assetto normativo con i principi costituzionali ed in particolare con l'art. 33, quinto comma, che subordina l'esercizio della professione al superamento dell'esame di Stato: problema che alle sezioni unite non è stato proposto e che non risulta esaminato nella decisione ricordata.

La Corte costituzionale, d'altra parte, è stata recentemente investita di una questione, che, pur ricollegandosi alla tematica che si intende focalizzare, ha riguardato gli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 «nella parte in cui prevedono che a posti di primario, aiuto e assistente previsti in organico nei servizi di analisi e virologia possano aspirare esclusivamente i medici con esclusione di biologi e chimici» (reg. ord. n. 398 del 1980 t.a.r. Sicilia - sezione Catania).

La sentenza che ha deciso la questione (n. 29 del 1990) ha disposto un intervento additivo, dichiarando illegittimo l'art. 23 cit., nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili in base al rilievo che «l'inserimento dei biologi e dei chimici negli organici dei predetti servizi nei sensi invocati nell'ordinanza di rimessione... deve ritenersi riservato all'intervento del legislatore».

Può dunque concludersi che l'eccezione sollevata nel giudizio pendente dinanzi a questo giudice, pur riferendosi a disposizioni già esaminate dalla Corte, pone un problema sul quale la giurisprudenza costituzionale non si è ancora pronunciata.

Sul principio enunciato dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale, sia con affermazioni di massima, sia con la soluzione adottata su singole fattispecie, ha elaborato un orientamento ampiamente consolidato, che occorre brevemente richiamare, per stabilire entro quali limiti la questione sia di ritenere non manifestamente infondata.

La sentenza n. 26 del 1990, riassuntivamente, puntualizza l'indirizzo della Corte affermando che l'esame di Stato, al cui superamento è subordinato l'esercizio delle professioni, deve soddisfare «l'esigenza di un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia. La determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame di Stato resta quindi demandata al legislatore ordinario col solo vincolo di soddisfare ragionevolmente l'esigenza suindicata. Trattasi di materia nella quale non può non riconoscersi, anche in relazione ai diversi tipi di corsi di studio, e di professioni cui danno accesso — e ciò vale specialmente per studi e professioni ad accentuata caratterizzazione tecnico pratica — una discrezionalità del legislatore notevolmente ampia». In linea con tali affermazioni, con la sentenza n. 29, già citata, come si è visto, la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare in merito alla esclusione dei chimici e dei biologi dalle posizioni apicali nei laboratori ospedalieri di analisi, rientrando la scelta nella discrezionalità del legislatore.

L'ampiezza di tale discrezionalità ha consentito alla Corte di ritenere legittima l'acquisizione della abilitazione alla professione anche nei casi in cui gli interessati non sostengono uno specifico esame di Stato.

Tale è il caso dei periti industriali, che conseguono l'abilitazione con il superamento del solo esame conclusivo del corso di studi (sentenza n. 26 del 1990); degli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare, che ottengono l'abilitazione alla professione di ingegnere senza essere in possesso della laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato (ordinanza n. 197 del 1988); dei magistrati, che possono iscriversi all'albo degli avvocati senza aver superato l'apposito esame, perché la legge poteva ritenere la congruità — ai fini dell'accertamento della capacità professionale — del concorso sostenuto per l'ingresso in magistratura (sentenza n. 174 del 1980).

Coerentemente, si è considerato violato l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, quando l'abilitazione all'esercizio di una professione veniva accordata indipendentemente da qualunque forma di accertamento dalla capacità e preparazione (sentenza n. 175 del 1980, n. 127 del 1985; n. 202 del 1987).

Il richiamato assetto della giurisprudenza costituzionale sul puntuale argomento, da cui emerge che il nucleo strettamente precettivo della disposizione invocata va individuato nella necessità non derogabile che la capacità professionale nel settore specifico sia — pur nella varietà dei meccanismi — seriamente accertata, va integrato con il rilievo che, ancora secondo l'insegnamento della Corte (sentenza n. 100 del 1989), il legislatore non può limitare ai soli iscritti ad un albo professionale l'esercizio di una determinata professione se la stessa attività era consentita a seguito di una diversa abilitazione. La Corte ha infatti annullato le disposizioni (artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409) non consentiva ai medici che si fossero iscritti al neo istituito albo degli odontoiatri di continuare a svolgere la professione di medico, con la conseguenza sostanziale che l'esercizio dell'odontoiatria continua ad essere consentito in base alla sola abilitazione medica.

Così delineato il quadro costituzionale di riferimento, il quesito proposto con l'eccezione in esame consiste nello stabilire se possa ritenersi che l'ordinamento non preveda adeguati sistemi di accertamento della specifica capacità dei medici, che operano nel servizio sanitario nazionale, ad eseguire analisi chimico-cliniche e microbiologiche, sicché le norme che prevedono la loro applicazione ai laboratori ospedalieri si potrebbero, in contrasto con il principio costituzionale in precedenza illustrato.

La soluzione del quesito non può essere unitaria.

Il sistema costituzionale, come si è visto, non accoglie una concezione formalistica dell'esame di Stato ed ammette che la capacità professionale sia accertata in modi diversi ed alternativi alla particolare procedura tipica di tale istituto. Ne consegue che il binomio titolo di studio-esame di Stato, che, secondo i ricorrenti, rappresenterebbe il riferimento insostituibile ai fini della individuazione del contenuto di una determinata abilitazione professionale, può assumere un rilievo preminente e forse esclusivo con riguardo alle professioni che sono svolte in forma privata, ossia al di fuori di qualsiasi altro controllo, ma non può ritenersi esauriente e decisivo quando il riscontro abbia ad oggetto le professioni esercitate presso le strutture pubbliche, alle quali, per principio costituzionale si accede per concorso.

Il pubblico concorso infatti è l'istituto mediante il quale, talvolta congiuntamente all'esame di Stato, talvolta in alternativa ad esso (vedi Corte costituzionale n. 77 del 1964), l'ordinamento accerta la capacità professionale degli aspiranti all'esercizio di pubbliche funzioni anche di tipo professionale. Può anzi ritenersi che il concorso, mirando alla copertura di un numero limitato di posti, e quindi implicando una selezione dei candidati necessariamente più rigorosa rispetto ad una prova di semplice idoneità, realizzi una verifica particolarmente accurata della preparazione professionale.

Occorre però che il concorso sia disciplinato in modo da garantire un controllo sufficientemente specifico, ossia che preveda il superamento di prove strettamente attinenti ai compiti cui sarà applicato il personale assunto.

L'idoneità del concorso sostenuto dal personale medico per l'accesso al Servizio sanitario nazionale al fine dell'accertamento di una professionalità specifica, deve essere valutata in base al d.m. 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali, in *Gazzetta Ufficiale* suppl. ord. n. 51 del 22 febbraio 1982). Il decreto è stato parzialmente modificato dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ma non nelle parti che qui interessano.

Per quanto concerne le posizioni funzionali di primario ospedaliero e di aiuto corresponsabile ospedaliero (artt. 27 e 30 del d.m. citato) è previsto che il concorso venga bandito per specifiche discipline, prescrivendosi, oltre una prova scritta una prova pratica «su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto del concorso».

Il successivo art. 165 individua le discipline per le quali debbono essere banditi i concorsi, e, per l'area funzionale di medicina, indica al n. 12 «laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia».

Può dunque affermarsi che nel concorso sostenuto dai primari e dagli aiuti le prove risultano strettamente finalizzate ai compiti tipici dei servizi ospedalieri di analisi e di virologia, e, pertanto, può escludersi che l'ordinamento consenta l'esercizio di attività professionale non subordinata ad adeguato accertamento della necessaria capacità e preparazione. In conclusione, con riguardo alle ricordate categorie di personale medico la questione va dichiarata manifestamente infondata.

La disciplina, invece, dei concorsi per il personale che accede al profilo professionale di assistente, a differenza dai due precedentemente considerati, non reca alcun riferimento a discipline specifiche dell'area funzionale, potendo svolgersi indistintamente su tutte le materie ricomprese nell'area medesima (art. 35 del d.m. cit.). E poiché gli assistenti, a norma dell'art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979, possono essere assegnati a prestare servizio presso i laboratori di analisi e di virologia senza un apposito accertamento in sede concorsuale della relativa preparazione, il dubbio sollevato dai ricorrenti circa la conformità della normativa impugnata agli artt. 33, comma 5, e 97 della Costituzione, è da ritenere non manifestamente infondato, posto che l'esame di Stato sostenuto dai laureati in medicina e chirurgia non offre al riguardo adeguata garanzia.

Come ha ritenuto anche la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 43 del 1972), l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ha recepito l'ordinamento dell'esame di Stato risultante dalla legislazione anteriore al 1948, e precisamente dal r.d. 31 giugno 1933, n. 1592 (t.u. delle leggi sull'istruzione superiore).

Tale legislazione, per quello che qui interessa, esprime il principio che ai laureati ed ai diplomati non è consentito scegliere liberamente l'esame di Stato cui sottoporsi (indipendentemente cioè dal titolo di studio posseduto) ma che può sostenersi soltanto l'esame di Stato relativo alla laurea corrispondente, essendo anche necessario che siano stati superati determinati esami di profitto (art. 172 del t.u. cit.).

Il collegamento tra un determinato esame di Stato ed il titolo accademico di ammissione è sempre stato rigidamente codificato come risulta dalle tabelle annesse al r.d. del 1933 e al r.d. 31 dicembre 1923, n. 2909. Tali tabelle hanno stabilito e stabiliscono che la laurea in medicina e chirurgia è requisito di ammissione esclusivamente all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, mentre le lauree in chimica consentono di partecipare soltanto all'abilitazione di chimico.

Si individua, quindi, una sequenza tra corso universitario, la laurea che lo conclude e l'esame di Stato, nella quale quest'ultimo è preordinato a fornire una ulteriore verifica della capacità professionale, alla cui acquisizione tendono per legge (art. 1 del t.u. 1933) gli studi universitari.

Ne consegue che l'abilitazione ricollegata all'esame in questione ha ad oggetto un ambito di attività i cui confini sono segnati dalla formazione impartita dal corso universitario concluso dalla laurea corrispondente.

Orbene, né il curriculum universitario, né conseguentemente l'esame di Stato assicurano ai medici la padronanza delle metodiche necessarie alla esecuzione delle analisi di laboratorio, che sono metodiche chimiche e biologiche in costante evoluzione tecnologica.

La laurea in medicina e chirurgia è conseguita al termine di un corso, nel quale la chimica e la biologica hanno un peso del tutto marginale, secondo trattazioni di livello preminentemente informativo, come emerge dal raffronto con il corso di laurea in chimica e in scienze biologiche (v. Tabelle allegate al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652).

La tesi che qui si accoglie, secondo cui i medici ospedalieri con qualifica di assistente non possono considerarsi — in base al solo esame di Stato — abilitati alle prestazioni proprie dei servizi di analisi e virologia trova conferma nella circostanza che la normativa per i concorsi di accesso a tali strutture ha costantemente previsto lo svolgimento di prove su materie strettamente attinenti alle prestazioni in questione.

Già il r.d. 11 marzo 1935, n. 281, all'art. 73, prevedeva che nei concorsi per i posti di assistente «presso il reparto medico micrografico nei laboratori provinciali di igiene e profilassi» si sostenessero tre prove pratiche, riguardanti la microbiologia, la microscopia e parassitologia e la clinica applicata all'igiene; l'istologia normale e patologica la chimica clinica; oltre ciò una prova scritta riguardante le malattie infettive di origine alimentare e parassitaria.

Analogamente, il r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, all'art. 65, lett. o): «...per il concorso ai posti di assistente presso gli istituti laboratori o gabinetti speciali, di una prova pratica della materia relativa al posto messo a concorso».

Non diversamente il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, all'art. 91, prevedeva, tra l'altro, «due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso».

Il criterio dell'accertamento della professionalità specifica imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, non risulta invece osservato, come si è visto dal d.m. 30 gennaio 1982, emanato in applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979, per quanto concerne il concorso degli assistenti medici. Tale inosservanza si riverbera sugli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969, che prevedono l'impiego di assistenti nei laboratori ospedalieri di analisi e virologia.

Tale normativa si pone anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, risultando non conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione la preposizione ad organismi pubblici di personale non fornito della necessaria preparazione professionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 33, quinto comma, e 97, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui consentono che gli assistenti medici siano applicati ai servizi ospedalieri di analisi e di virologia;

Dispone la sospensione del giudizio e ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 1992.

Il presidente: JUSO

Il consigliere: RULLI

Il consigliere estensore: BRANCA

93C0558

N. 253

Ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea nella procedura esecutiva immobiliare promossa dal Credito Fondiario S.p.a., con sede in Roma, ed altra contro fallimento «Società immobiliari riunite S.r.l.»

Credito fondiario - Espropriazione immobiliare a carico di immobili ipotecati - Onere per i successori del debitore di notificare il titolo di acquisto all'istituto di credito precedente - Inadempimento del suddetto onere - Conseguenze: svolgimento del processo di esecuzione nei soli confronti del debitore iscritto - Mancata previsione: 1) dell'obbligo di dare avviso dell'espropriazione agli aventi causa del mutuatario originario; 2) della possibilità per gli aventi causa intervenuti nella procedura di chiedere la liberazione degli immobili dalla ipoteca; 3) della possibilità per il giudice di ordinare all'istituto precedente il deposito di uno schema di frazionamento del mutuo - Lamentato contrasto con il diritto di difesa.

(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 23/1991 r.g. esecuzioni, promossa dal Credito Fondiario S.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nei confronti del fallimento «Società immobiliari riunite S.r.l.», in persona del curatore.

PREMESSO IN FATTO

0. — Con atto notificato il 23 febbraio 1991 nei confronti del fallimento della «Società immobiliari riunite S.r.l.», trascritto il 25 marzo 1991, il Credito Fondiario S.p.a., corrente in Roma, ha sottoposto a pignoramento un complesso immobiliare sito in Castellamonte (Torino), composto da numerosi appartamenti e relative pertinenze. Va detto sin d'ora che parecchi appartamenti componenti il complesso pignorato erano stati venduti dalla società immobiliare prima del fallimento. Con istanza depositata in data 6 maggio 1991 il Credito Fondiario chiedeva a questo giudice la vendita dei beni pignorati. Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di stima del compendio immobiliare. All'udienza *ex art. 569 del c.p.c.* il Credito Fondiario instava per l'immediata vendita in lotto unico del compendio. Si opponevano alcuni aventi causa della Società immobiliari riunite.

Trattasi della particolare procedura esecutiva disciplinata dal r.d. 16 luglio 1905, n. 646 (t.u. delle leggi sul credito fondiario). Invero gli artt. da 38 a 59 e l'art. 20 del t.u. — che qui interessano — non sono stati abrogati o modificati dalla recente legge 6 giugno 1991, n. 175 che ha, a sua volta, abrogato il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7. Permangono dunque: da un lato, la facoltà dell'Istituto di Credito Fondiario di (1) agire contro l'originario debitore pur se questi abbia trasmesso ad altri la proprietà, quando gli aventi causa non abbiano provveduto a notificargli il titolo d'acquisto, e di (2) agire esecutivamente in pendenza di fallimento del mutuatario moroso, in virtù della espressa riserva contenuta nell'art. 51 della legge fallimentare; dall'altro lato, la facoltà degli aventi causa del mutuatario, che non provvidero alla notifica del titolo di acquisto, di intervenire nella procedura.

Come si è accennato sopra, è stato depositato in data 11 novembre 1992 ricorso per intervento *ex art. 20*, quinto comma, del r.d. n. 646 del 1905 da parte della Sirem S.r.l. All'udienza in data 18 novembre 1992 hanno spiegato intervento anche i signori Aldo De Vito, Fernando Marino, Fiorentina La Notte, Adriana Barinotto Nigra, Giovanni Fetta e Domenica Sartorio. Tutti gli intervenuti, diretti aventi causa del mutuatario, premesso di aver acquistato unità immobiliari in base a titolo regolarmente trascritto nei registri immobiliari e che il dante causa si era impegnato ad estinguere il mutuo per la quota a carico della singola unità compravenduta, hanno avanzato le seguenti richieste: *A)* in via istruttoria, ordinare al Credito Fondiario il deposito di schema di frazionamento del mutuo; *B)* in via principale, ai sensi dell'art. 30 del d.-l. n. 646/1905, disporre la liberazione, totale o parziale, degli immobili colpiti dall'ipoteca e di proprietà di essi ricorrenti, rappresentando i rimanenti beni vincolati la garanzia di cui ha diritto il Credito Fondiario; *C)* in via subordinata, ai sensi dell'art. 2889 del c.c., concedere ai ricorrenti, rispettivamente proprietari dei detti beni, e non personalmente obbligati a pagare il creditore ipotecario, la facoltà di liberare i beni stessi dall'ipoteca; *D)* in via di estremo subordine, ai sensi dell'art. 525 del c.p.c., ammettere l'intervento dei ricorrenti a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, per i titoli e gli importi di loro spettanza».

0.1. Gli interventi sono certo ammissibili poiché in tale senso depone il chiaro disposto dell'art. 20, quinto comma, del t.u.

Compete ora a questo giudice valutare le ragioni sostanziali dell'intervento ed in qual misura esse meritino giuridica considerazione.

Abbiamo da un lato l'interesse del creditore procedente a pervenire alla vendita dei beni pignorati nella maniera più celere e priva di impacci; dall'altro lato abbiamo l'intenzione degli aventi causa dell'originario mutuatario di dispiegare pienamente il diritto di difesa nella procedura esecutiva. Il diritto di difesa può manifestarsi nei modi più svariati: in questo caso, più che a partecipare al riparto della somma ricavata dalla futura vendita (partecipazione impossibile dato che l'originario mutuatario è fallito e questo g.c. non potrà che assegnare il residuo prezzo — rispetto a quanto l'eventuale aggiudicatario dovrà pagare direttamente all'Istituto Fondiario — al curatore del fallimento del mutuatario), gli aventi causa — almeno quelli intervenuti — chiedono che si eviti la vendita del compendio pignorato.

0.2. Si pongono altresì, in radice, problemi attinenti alla effettività dei poteri del giudice dell'esecuzione circa il controllo, sin dal momento iniziale, della ritualità degli atti di procedura compiuti dal Credito fondiario.

0.3. — Nella situazione in cui è pervenuta la presente esecuzione paiono manifestarsi, in tutta la loro evidenza, le incongruenze e discrasie caratterizzanti, allo stato, la disciplina dell'espropriazione forzata ad opera degli Istituti di Credito Fondiario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La Corte costituzionale ha già avuto modo di occuparsi *ex professo* delle norme di cui all'art. 20, quarto e quinto comma, del r.d. n. 646/1905, ritenendole costituzionalmente legittime. Si impone tuttavia una riconsiderazione della materia alla luce di profili di costituzionalità ulteriori rispetto a quelli considerati dai giudici che in passato hanno sollevato eccezioni di illegittimità costituzionale.

2. — La sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 6 giugno 1968 aveva risposto ad una questione sollevata in maniera però tecnicamente scorretta - dal tribunale di Benevento (ordinanza 1° giugno 1966). La questione di legittimità dell'art. 20, quarto e quinto comma, del t.u. del Credito fondiario era stata sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Il giudice *a quo* sospettava che il diritto di difesa — nella procedura in esame — non fosse sufficientemente garantito poiché le «dette disposizioni, pur prevedendo come unico legittimato passivo della speciale procedura esecutiva immobiliare l'originario debitore iscritto, ancorché deceduto, non dicono, qualora gli atti siano diretti a costui, come lo stesso possa essere chiamato a comparire nel procedimento esecutivo o essere citato a costituirsi in quello incidentale di opposizione di terzo o comunque difendersi contro le pretese avanzate dall'avversario o da terzi». Nonostante la scorrettezza tecnica dell'ordinanza (consistente nel riferimento ad un assurdo: il diritto di difesa del debitore defunto!), la Corte costituzionale prese ugualmente in esame la questione, riferendola agli eredi del debitore, e concluse dichiarandone la infondatezza.

3. — Rilievo centrale assume la sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 14 novembre 1984. Le questioni erano state sollevate dal g.e. presso il tribunale di Lecce (ordinanza 8 aprile 1976) e da quello presso il tribunale di Lecco (ordinanze 7 ottobre 1982 e 3 febbraio 1984), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. I giudici *a quibus* sottolineavano, da un lato, «l'ingiustificato privilegio di cui godono gli enti esercenti il credito fondiario rispetto alla generalità dei creditori ipotecari» e, dall'altro lato, la «situazione di particolare soggezione in cui si trovano gli aventi-causa da un debitore dei richiamati enti rispetto agli aventi causa da un qualunque altro debitore ipotecario».

3.1. — Ha ritenuto anzitutto la Corte che l'esame del quarto e quinto comma dell'art. 20 del t.u. non debba essere avulso dalla considerazione dei primi tre commi: «le sorti di questo o di quel comma non possono non riverberarsi sulle sorti di tutti gli altri» dato lo stretto collegamento fra i medesimi. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione, il nucleo centrale del pensiero della Corte è il seguente: è imposto all'avente causa l'onere di notifica all'Istituto fondiario del titolo di acquisto; l'adempimento dell'onere non è particolarmente pesante e pone l'autore al riparo da ogni sgradevole sorpresa. D'altra parte — ritiene la Corte — non può dirsi che l'avente causa che non provveda alla notifica non sia in grado di sapere della procedura intentata dall'Istituto fondiario contro il mutuatario originario: infatti il pignoramento va trascritto, dell'istanza di vendita deve essere data pubblica notizia a norma dell'art. 490 del c.p.c., alla stessa pubblicità è soggetta pure l'ordinanza di vendita. Infine, sarebbe comunque assicurata la partecipazione al processo degli aventi causa non notificanti qualora venga proposta opposizione di terzo, attesa l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra l'opponente, il creditore procedente ed il debitore esecutato (e, a seguito della morte di questo, i suoi successori ed aventi causa). In merito alla pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Corte ha negato che il privilegio concesso agli Istituti fondiari sia «ingiustificato»: la legge vuole «assicurare, attraverso la più rapida ed agevole realizzazione, il buon funzionamento del meccanismo del credito, nell'interesse non soltanto degli istituti ma anche di coloro che del credito fondiario e agrario hanno necessità di servirsi».

La Corte, in conclusione della sentenza, ha mostrato di considerare la facoltà di intervento degli aventi causa, prevista dal quinto comma dell'art. 20 del t.u. n. 646/1905, come la conferma che il sistema non sarebbe affatto «squilibrato» a vantaggio degli Istituti fondiari.

4. — Le opinioni espresse dalla Corte costituzionale paiono a questo giudice non interamente condivisibili. Occorre chiedersi, anzitutto, se la partecipazione al processo, attraverso la possibilità di intervenire, sia veramente assicurata a tutti gli aventi causa del mutuatario.

4.1. — Va premesso che la disciplina di cui all'art. 20 del r.d. n. 646/1905 sovverte i principi generali sulla trascrizione, anticipando gli effetti del pignoramento immobiliare al momento dell'iscrizione ipotecaria in favore dell'Istituto fondiario. Ogni vicenda circolatoria successiva alla trascrizione di detto pignoramento, in mancanza della notifica imposta dall'art. 20, primo comma, r.d. n. 646, è inopponibile all'Istituto medesimo.

4.2. -- La sentenza della Corte costituzionale n. 249/1984, che ha ritenuto del tutto legittima la procedura espropriativa del Credito fondiario, sembra prestare il fianco a legittime critiche nella parte in cui confuta l'invocata illegittimità dell'art. 20 del t.u. n. 646 in relazione all'art. 24 della Costituzione.

La dottrina, come è noto, ritiene che nel processo esecutivo il contraddittorio (e cioè il diritto di difesa) sia garantito attraverso il sistema delle opposizioni, intese come rimedi «esterni» al processo esecutivo stesso. Il problema, allora, si pone nei seguenti termini: è imprescindibile che colui il quale subisce gli effetti della esecuzione sia informato effettivamente dell'esistenza del processo esecutivo a suo carico onde parteciparvi, influenzarne il corso e/o opporvisi? Il caso più discusso (proprio quello in esame in questa sede) è quello in cui il soggetto che risulta debitore dal titolo esecutivo e quello che subisce l'esecuzione siano diversi. Vengono in rilievo, in qualità di principio generale, le norme di cui gli artt. 602 e 604 del c.p.c., regolanti l'espropriazione contro il terzo proprietario.

L'art. 20 del t.u. n. 646/1905 espressamente deroga all'art. 602 del c.p.c. *Nulla questio* circa la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione. Questo giudice è perfettamente consapevole che il legislatore ben può dettare regole particolari a tutela di certe categorie di soggetti (in questo caso: creditori), per ragioni reputate di interesse generale. E d'altronde con la legge 6 giugno 1991, n. 175, il legislatore, se da un lato ha perso una ottima occasione per una compiuta ridefinizione della materia, ha certamente operato una scelta implicita ma chiarissima per il mantenimento del duplice tradizionale privilegio in favore del credito fondiario.

4.2.1. -- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del t.u. n. 646/1905 va dunque riproposta in relazione all'art. 24 della Costituzione. Le considerazioni della Corte costituzionale circa la facilità con cui l'avente causa dal mutuatario originario può avere conoscenza della espropriazione intentata dall'Istituto di credito fondiario non paiono convincenti. Non sembra possibile affermare con tranquillizzante sicurezza che il terzo proprietario (in questo caso: l'avente causa del mutuatario), solo perché non ha adempiuto all'onere di notificare il titolo di acquisto, non debba essere destinatario di un qualche avviso della procedura in corso nei confronti del danico causa.

Il contenuto minimo del contraddittorio nell'esecuzione è consentire la conoscenza del processo da parte di colui che ne subisce gli effetti, al fine di consentirgli di intervenire e/o opporsi. L'art. 24, secondo comma della Costituzione garantisce come inviolabile il diritto di difesa. Sotto tale profilo è perlomeno dubbio che si possa condizionare l'esercizio del diritto di difesa agganciandolo ad un comportamento positivo del soggetto passivo (la notifica ex art. 20, primo comma, del t.u. n. 646). Vi sono soggetti e sono la stragrande maggioranza dei cittadini che ignorano del tutto la vecchissima normativa speciale sul credito fondiario e pertanto non chiedono periodicamente visure dei registri immobiliari e non consultano sistematicamente il F.A.L. Non pare legittimo che questi subiscano l'ordine di rilascio immediato dell'immobile di cui sono proprietari in base ad un titolo di acquisto regolarmente trascritto (immobile nel frattempo subastato), senza essere posti effettivamente e tempestivamente in grado di contraddire. La scelta legislativa ha inteso favorire gli Istituti di credito fondiario (soggetti economici «forti» e dotati di tutte le conoscenze giuridiche del caso, i quali possono compiere facilmente verifiche e visure), a scapito dei soggetti «deboli», la cui capacità di accertare e comprendere una intricatissima normativa nonché le risultanze della documentazione ipo-catastale è, almeno nella media dei casi, assai ridotta.

4.2.1.1. -- Va inoltre considerato che, se non informato della procedura in corso, neppure il terzo che abbia adempiuto all'onere della notifica è posto in grado di far valere le proprie ragioni. Non vale obiettare come il terzo che subisca ingiustamente gli effetti dell'espropriazione (per essere questa stata arbitrariamente diretta contro il proprio danico causa) possa proporre l'opposizione ex art. 619 del c.p.c. ovvero convenire in giudizio per i danni l'Istituto di credito fondiario. Il diritto di difesa costituzionalmente tutelato impone che la tutela sia, per quanto possibile, immediata ed effettiva. Risulta allora evidente la necessità che tutti gli aventi causa siano in ogni caso notiziati tempestivamente della pendenza della procedura esecutiva: ciò al duplice fine di assicurare il contraddittorio e di porre il giudice dell'esecuzione in grado di verificare che la procedura esecutiva è stata incardinata correttamente. Quest'ultimo profilo, a dire il vero, non è direttamente rilevante in questa procedura. Pare tuttavia a questo giudice che la Corte non possa non tenerne conto onde valutare la congruità complessiva del «sistema» posto dal r.d. n. 646.

4.2.1.2. Dovrebbe infine essere considerato il caso degli aventi causa successivi rispetto al primo. Se può apparire «normale» che i non notificanti subiscano le conseguenze della loro inerzia, certo normale non è che gli effetti del mancato adempimento dell'onere ricadano anche sui successivi aventi causa (profilo, anche questo, non direttamente rilevante in questa sede).

4.3. — Starà alla Corte valutare se il legislatore abbia o meno contemperato in maniera equilibrata i due interessi in gioco: celerità di esecuzione dei crediti fondiari e diritto di difesa dei cittadini (per lo più piccoli proprietari). Un accorgimento molto semplice sarebbe idoneo a conferire razionalità al complessivo «sistema» e a garantire l'effettività del diritto di difesa. Così come, nella generalità dei casi, il creditore procedente deve notificare avviso ai sensi dell'art. 498 del c.p.c. ai creditori iscritti onde consentirne l'intervento, allo stesso modo, nel caso di espropriazione condotta dall'Istituto di credito fondiario, il creditore procedente dovrebbe notificare avviso agli aventi causa del mutuatario originario. Merita di essere ricordato come l'art. 20 del t.u. in esame sia stato tradizionalmente accostato all'art. 2812 del c.c., secondo il quale il creditore ipotecario può prescindere dai diritti di servitù, usufrutto, uso ed abitazione trascritti dopo l'iscrizione di ipoteca, potendo far subastare la cosa come libera. I titolari di usufrutto, uso o abitazione, a norma dell'art. 2812, secondo comma, del c.c., sono ammessi «a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi»: la dottrina è concorde nel ritenere come, a tal fine, essi debbano essere avvisati della espropriazione, al pari dei creditori iscritti, *ex art.* 498 del c.p.c. L'interpretazione estensiva dell'art. 498 del c.p.c., volta ad imporre che i terzi aventi causa del mutuatario originario siano avvisati, non costituisce affatto, pertanto, una «forzatura».

L'avviso serve anche a garantire — questo è un profilo finora ignorato — la celerità dell'esercizio del diritto di intervento. L'importanza che l'intervento avvenga celermente costituisce ulteriore ragione di rilevanza della questione di legittimità dell'art. 20, quarto comma, del r.d. n. 646. Su ciò si tornerà ampiamente più avanti: *cf.* punto 5.1.3.

4.4. — In conclusione, è rilevante, oltretutto non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del t.u. n. 646/1905 nella parte in cui non prevede che l'Istituto procedente debba notificare agli aventi causa del mutuatario originario l'avviso di cui all'art. 498 del c.p.c.

Per dare razionalità al sistema l'avviso dovrebbe essere indirizzato: *a)* ai diretti aventi causa; *b)* ai successivi aventi causa; *c)* ai creditori degli aventi causa che abbiano iscritto ipoteca sul bene (o comunque vantino cause di prelazione risultanti in pubblici registri). Anche il diritto di questi ultimi non può essere subordinato all'adempimento di un onere del debitore. La questione di legittimità costituzionale della norma non può essere sollevata con riguardo ai soggetti *sub b)* e *c)*, siccome irrilevante in questa sede. Ma, così come a suo tempo la Corte costituzionale, sollecitata al giudizio sui soli quarto e quinto comma dell'art. 20, del r.d. n. 646, ha finito con il prendere in esame l'intero «sistema» dell'espropriazione per credito fondiario poiché esso è compatto ed inscindibile, allo stesso modo oggi — secondo questo giudice — non si può non tener conto, ai fini del presente giudizio, anche dei profili qui non direttamente rilevanti e perciò solo fuggacemente tratteggiati (*cf.* punti 4.2.1.1. e 4.2.1.2.). Dipenderà dalle valutazioni della Corte, che ritenesse di accogliere la questione sollevata, l'estensione eventuale della pronuncia di incostituzionalità *ex art.* 27 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

5. — Problemi di legittimità costituzionale si pongono altresì, come si accennava, anche in relazione al «contenuto» dell'intervento dei terzi aventi causa nella procedura esecutiva speciale qui in esame, cioè alla costituzionalità dell'art. 20, quinto comma, del t.u. n. 646/1905.

5.1. — L'art. 20, quinto comma, del t.u. stabilisce che nel caso previsto dal quarto comma, (mancata notificazione all'Istituto mutuatario *ex primo* comma da parte dell'avente causa) «i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo dell'istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio».

È chiaro che il legislatore del 1905 ha avuto di mira solo la tutela del diritto degli aventi causa a partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita. Ma tale partecipazione può non esaurire gli interessi che determinano l'avente causa ad intervenire.

In effetti, coloro che sono intervenuti nella presente procedura hanno espresso tale interesse solo in via di estremo subordinate. Gli interventi hanno qui di mira principalmente — ed è facile comprendere come nella pratica ciò accada quasi sempre — la liberazione della loro unità immobiliare dall'ipoteca.

Il fatto che il mutuo fondiario, come nel caso presente, non sia frazionato e che l'Istituto non abbia alcuna intenzione di frazionarlo comporta, dal punto di vista degli aventi causa intervenuti, l'impossibilità di attivare la procedura di liberazione dell'immobile dall'ipoteca (non è applicabile la procedura *ex art. 30* del t.u., prevista d'altronde in favore del solo originario mutuatario; non è applicabile la procedura *ex art. 2889* del c.c.).

Allo stato attuale nessuno — né una intimazione dell'avente causa né un ordine del g.e. — può costringere l'Istituto mutuante al frazionamento del mutuo. Secondo l'opinione prevalente, il «frazionamento» costituisce una rinuncia da parte del creditore ipotecario al diritto all'indivisibilità dell'ipoteca. Il terzo acquirente di immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario non avrebbe pertanto alcun diritto né a favore né contro la suddivisione del mutuo e correlato frazionamento dell'ipoteca (cfr., ad esempio, Cass. 14 dicembre 1990, in Vita not., 1991, pag. 429 sgg.). D'altronde, l'Istituto fondiario si riserva sempre, nel contratto di concessione di mutuo, la più ampia ed insindacabile discrezionalità nel frazionamento del mutuo e dell'ipoteca sull'immobile. Così stando le cose, il diritto di intervento garantito dalla legge consente solo di soddisfare l'interesse (di difficile realizzazione pratica) a partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita dei beni subastati. Nel caso, poi, di fallimento del mutuatario originario (proprio il caso della presente procedura) viene meno anche l'unica ragione possibile dell'intervento: poiché l'aggiudicatario pagherà direttamente all'Istituto fondiario, versando nella cancelleria delle esecuzioni solo il prezzo residuo, e poiché il g.e. non potrà far altro che attribuire il residuo ricavato al curatore del fallimento del mutuatario, l'intervento *ex art. 20*, quinto comma, del t.u. n. 646/1905 appare inutile e privo di senso.

5.1.1. — Spetterà alla Corte valutare la legittimità costituzionale di tale assetto normativo, con siderato anch'esso sotto il profilo della tutela del diritto di difesa, sia nel caso di fallimento del mutuatario sia nel caso di procedura diretta contro il mutuatario ancora *in bonis*.

Il diritto di difesa viene azionato, per lo più, per difendere le ragioni sostanziali di piccolo proprietario. Sono in gioco, peraltro, non solo le ragioni della piccola proprietà (art. 44 della Costituzione) ma, più specificamente, le ragioni abitative dei proprietari. Nella quasi totalità dei casi, infatti, il piccolo proprietario abita l'immobile posseduto ed il diritto alla casa, seppur indirettamente, è tutelato dalla Costituzione.

5.1.2. — Un intervento del giudice delle leggi appare dunque necessario. Razionalità e congruenza con i principi costituzionali sembrano imporre che l'intervento *ex art. 20*, quinto comma, del t.u. debba essere consentito affinché — come richiesto dalle parti intervenienti nella presente procedura — il g.e. possa ordinare all'Istituto procedente di depositare schema di frazionamento del mutuo e di consentire, previo accordo con la controparte, il frazionamento (frazionamento le cui condizioni, comunque, non possono essere lasciate al mero arbitrio dell'Istituto, dovendo rispondere al fondamentale principio di proporzionalità e dovendo attuarsi secondo buona fede oggettiva). Il che non implica affatto sconfessare l'orientamento prevalente in tema di frazionamento dei mutui fondiari: l'interpretazione invalsa resterebbe ferma, individuandosi però un limite al principio di indivisibilità dell'ipoteca sancito dal codice civile all'art. 2809, secondo comma, del c.c. Tale limite opererebbe, per ragioni di rilevanza costituzionale, solo nel caso di intervento di aventi causa dal mutuatario *ex art. 20*, quinto comma, del r.d. n. 646/1905.

5.1.3. — A questo punto appare chiara l'ulteriore ragione (oltreché rilevanza) della questione sopra sollevata in rapporto al quarto comma dell'art. 20. Se le ragioni dell'intervento segnalate meritano riconoscimento, allora risulta ancor più necessaria l'esigenza di un meccanismo (avviso *ex art. 498* del c.p.c. a tutti gli aventi causa) che provochi rapidamente l'intervento degli aventi causa: ciò allo scopo di non procrastinare indefinitamente la vendita delle unità immobiliari componenti il compendio pignorato rispetto alle quali non siano intervenuti i soggetti interessati a promuovere il frazionamento del mutuo.

5.2. — In ultima analisi, appare rilevante, oltreché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 20, quinto comma, del t.u. n. 646/1905 nella parte in cui non prevede che gli aventi causa intervenuti nella procedura espropriativa possano chiedere la liberazione degli immobili di loro proprietà dall'ipoteca nonché nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione a ciò sollecitato dagli intervenuti, ordini all'Istituto procedente di depositare schema di frazionamento del mutuo consentendo al frazionamento medesimo.

P. Q. M.

-Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953 e 295 del c.p.c.;

Ritenuto il proprio potere di sollevare questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata --- per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, nella parte in cui non prevede che l'Istituto procedente debba notificare agli aventi causa del mutuatario l'avviso di cui all'art. 498 del c.p.c.;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata --- per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, nella parte in cui non prevede che: a) gli aventi causa intervenuti nella procedura espropriativa possano chiedere la liberazione degli immobili di loro proprietà dall'ipoteca; b) il giudice dell'esecuzione, a ciò sollecitato dagli intervenuti, al fine di cui al punto a), ordini all'Istituto procedente di depositare schema di frazionamento del mutuo consentendo al frazionamento medesimo;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ivrea, addì 18 marzo 1993

Il giudice dell'esecuzione: LAMBERTUCCI

93C0559

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCCHIA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE

- Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiostro Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria Di MICCO UMBERTO
Via E. Zincone 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria ART. di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

◇ ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via dei Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Caucci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalci, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000
<p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000
<p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 3 0 9 3 *

L. 5.200